



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 81/2021/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario relatore
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

nell'adunanza pubblica del 5 maggio 2021

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

Visto l'art. 85, comma 3, lettera e), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 che ha esteso fino al 31 luglio 2021 l'operatività delle previsioni dei commi 2, 5, 6 e 8 bis del citato art. 85 del decreto legge n. 18 del 2020;

Visto l'art. 26 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (così come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera f), del citato D.L. n. 44 del 2021) relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile da adottare fino al 31 luglio 2021;

Visto il decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

Visto il decreto del 27 ottobre 2020 con cui, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Corte dei conti ha ritenuto necessario mantenere fino al termine dello stato di emergenza le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamento in remoto;

Visto il decreto 30 ottobre 2020, n. 6 con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle *"nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile"* previste dall'art. 85 del decreto legge n. 18 del 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze pubbliche da remoto;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto della gestione 2017 e i relativi questionari;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto

della gestione 2018 e i relativi questionari;

Viste le deliberazioni n. 22/2018/SRCPIE/INPR, n. 17/2019/SRCPIE/INPR, n. 9/2020/SRCPIE/INPR e n. 10/2021/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;

Vista la deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE con cui questa Sezione ha esaminato i rendiconti degli anni 2017 e 2018 del Comune di Valgioie, disponendo una serie di adempimenti volti a ripristinare una regolare tenuta della contabilità ed una sana gestione economico-finanziaria;

Viste le note n. 2362 del 2 novembre 2020 e n. 432 del 24 febbraio 2021 e la corrispondenza collegata con cui l'Ente, dopo aver fruito di una serie di proroghe, ha inviato alcuni documenti riguardanti la riapprovazione dei rendiconti degli anni 2017 e 2018;

Vista la richiesta istruttoria formulata con nota n. 8751 del 16 marzo 2021 riguardante l'esecuzione della deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE;

Vista la nota n. 856 del 31 marzo 2021 con cui l'Ente ha fornito riscontro a quest'ultima richiesta istruttoria;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore formulata con atto n. 9876 del 16 aprile 2021, inviata all'Ente e all'Organo di revisione in pari data con nota n. 9884 unitamente all'ordinanza di convocazione della Sezione in adunanza pubblica in videoconferenza, mediante collegamento da remoto per il giorno 5 maggio 2021;

Viste le controdeduzioni dell'Ente, pervenute con nota n. 1073 del 28 aprile 2021;

Visto il consenso dell'Ente alla partecipazione in modalità telematica, comunicato alla Segreteria tramite posta elettronica;

Intervenuti in adunanza pubblica, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, i rappresentanti dell'amministrazione comunale, nelle persone del Sindaco, Signor Claudio Grosso e del Signor Flavio Vegliato incaricato del Sindaco, nonché la Dott.ssa Lidia Di Vece quale attuale revisore economico finanziario ed il Dottor Daniele Lisa quale revisore economico finanziario per l'anno 2017;

Uditi il relatore, referendario dott. Marco Mormando, nonché, per il Comune il Sindaco, il Revisore attuale e *pro tempore* nonché l'incaricato del Sindaco.

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi

di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Pertanto, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

1. Premessa

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento *Microsoft Teams*. Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ha previsto lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti, con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19. L'art. 85 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 (la cui operatività è stata da ultimo prorogata fino al 31 luglio 2021 dall'art. 6, comma 2, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44), consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto disponendo che “[i]l luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”.

Al riguardo, con decreto del 18 maggio 2020, n. 153, ai sensi dell'art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti. Norme la cui operatività, considerato il perdurare dell'epidemia, è stata prorogata fino al termine dello stato di emergenza con il decreto del 27 ottobre 2020 sempre del Presidente della Corte dei conti.

La *ratio* della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici) ed assicurando sempre ampio contraddittorio seppure con modalità documentali.

Ciò premesso, si evidenzia che già con deliberazione n. 148/2018/PRSE dell'11 dicembre 2018 questa Sezione, per il rendiconto dell'anno 2016 del Comune di Valgioie (Ente con 928 abitanti come da rilevamento ISTAT al 1° gennaio 2020), accertava:

- il tardivo invio della certificazione del saldo di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, commi 721 e 722, legge n. 208 del 2015, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui al comma 723, lettere e) ed f);
- la mancata trasmissione alla BDAP dei dati contabili relativi e la conseguente applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 1 quinquies, del D.Lgs. n. 113 del 2016;
- la mancata trasmissione del certificato di cui all'allora vigente articolo 161, comma 1, del TUEL con conseguente applicazione della sanzione di cui al successivo comma 3;
- la non corretta tenuta della contabilità;
- una non adeguata valorizzazione del FCDE ed un reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Successivamente, a seguito di adunanza pubblica, con deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE, inviata all'Ente con nota del 9 aprile 2020, questa Sezione, nell'esaminare i rendiconti degli anni 2017 e 2018, accertava tra l'altro:

- comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria ed un consistente disordine contabile;
- gravi inadempimenti di riconciliazione delle registrazioni di cassa;
- l'inattendibilità dei dati dei rendiconti 2017 e 2018;
- una non adeguata valorizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il ripetuto e crescente utilizzo sia di entrate vincolate ex articolo 195 del TUEL sia dell'anticipazione di tesoreria, non integralmente restituita nell'anno 2018;
- la persistente inadempienza agli obblighi di trasmissione di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 per i vari documenti indicati in deliberazione, con la conseguente permanenza del divieto di procedere ad assunzioni di personale ai sensi del citato art. 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113 del 2016;
- la persistente inadempienza dell'obbligo di invio del certificato previsto dall'allora vigente art. 161, comma 1, del T.U.E.L. per i documenti indicati in deliberazione, con la conseguente applicazione della sanzione di cui al successivo comma 3, consistente nella *"sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'Interno"*.

Al contempo, la Sezione disponeva che l'Ente, di concerto con l'Organo di revisione, entro il termine di novanta giorni, provvedesse:

- per i rendiconti degli anni 2017 e 2018 ad una verifica dell'attendibilità della contabilità dell'Ente e delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi nei

termini indicati in deliberazione, con conseguente eventuale riapprovazione di tali rendiconti all'esito dei predetti controlli;

- per i rendiconti e bilanci indicati in deliberazione, a completare l'inserimento dei prospetti contabili e dei relativi allegati nella banca dati delle pubbliche amministrazioni effettuando le dovute rettifiche per i dati già presenti in esito alle predette verifiche;
- ad inviare al Ministero dell'Interno le certificazioni previste dall'allora vigente art. 161 del T.U.E.L. per i documenti di bilancio per cui è ancora inadempiente indicando i dati corretti di rendiconto.

La Sezione disponeva, inoltre, per l'Ente l'obbligo di assumere i provvedimenti necessari per:

- ripristinare la regolarità amministrativa e contabile nella gestione economico-finanziaria;
- ridurre il ricorso all'anticipazione di tesoreria e assicurare l'integrale restituzione della stessa al termine dell'esercizio;
- assicurare la tenuta di una contabilità attendibile e veritiera ed una corretta gestione della cassa previa ogni necessaria conciliazione con il tesoriere;
- effettuare nei termini di legge gli inserimenti dei dati nella banca dati delle pubbliche amministrazioni, assicurando la corrispondenza dei dati inseriti con quelli risultanti dai relativi documenti approvati;
- assicurare ogni dovuto supporto all'Organo di revisione affinché potesse svolgere compiutamente le funzioni previste dall'art. 239 del T.U.E.L.

Al contempo, la Sezione, nel raccomandare all'Ente e all'Organo di revisione di improntare i rapporti all'insegna della più ampia collaborazione nei termini indicati dall'art 239 T.U.E.L., disponeva che detto Organo di controllo, sempre nel termine di novanta giorni, provvedesse a redigere:

- la relazione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 per il rendiconto dell'anno 2018;
- una particolareggiata relazione in merito all'esito delle verifiche, da effettuare anche avvalendosi di adeguate tecniche di campionamento, dell'attendibilità della contabilità e delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.

L'esecuzione di tale deliberazione ha avuto un percorso piuttosto articolato, ostacolato, per un verso, da rappresentate difficoltà nel ricevere dal tesoriere i dati necessari alla riconciliazione della cassa e, per altro verso, da esigenze connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Preliminarmente, si rileva che in alcuni frangenti del lungo periodo trascorso per dare esecuzione alla menzionata deliberazione, e in particolare prima nel mese di aprile e poi nel mese di luglio dell'anno 2020, è intercorsa tra l'Ente e l'Organo di revisione un'intensa corrispondenza, pervenuta per conoscenza a questa Sezione, avente ad oggetto reciproci

solleciti in ordine a adempimenti di rispettiva competenza.

Al riguardo, con riferimento alla corrispondenza pervenuta alla Sezione nei giorni 10, 13 e 14 luglio uu.ss. ed inviata anche alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino, il Magistrato istruttore, con nota n. 9807 del 17 luglio 2020 interveniva invitando l'Ente e l'Organo di revisione ad improntare i reciproci rapporti ai canoni di massima e leale collaborazione considerata la rilevanza pubblicistica delle funzioni attribuite, da svolgere nel rispetto degli obblighi imposti dall'art. 97 della Costituzione di assicurare il buon andamento dell'amministrazione, ferme restando, tra le altre, le disposizioni degli artt. 234 e ss. del TUEL che disciplinano l'attività di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

Nell'occasione veniva anche ricordato che per l'esecuzione della deliberazione, considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-2019, era stata concessa una prima proroga di sessanta giorni da impiegare nel superiore interesse della comunità amministrata di pervenire quanto prima alla soluzione delle criticità indicate in tale deliberazione ed al conseguente ripristino delle condizioni di sana gestione finanziaria del Comune di Valgioie.

Tale proroga, concessa con nota n. 9394 del 6 luglio 2020, era stata richiesta dal Comune di Valgioie con nota n. 1403 del 3 luglio 2020 in ragione di problematiche organizzative riconducibili alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nello specifico, l'Ente rappresentava l'impossibilità di interloquire per lungo tempo *"con uffici centrali e periferici, ministeriali e finanziari"* e comunicava che erano *"in corso di completamento la regolarizzazione della contabilità riferita agli esercizi 2017 e 2018"* per cui vi sarebbe stata una conseguente convocazione del Consiglio comunale.

Con successiva comunicazione n. 1948 dell'8 settembre 2020 a firma congiunta del Sindaco, del revisore *pro tempore* e del revisore attuale, veniva richiesta un'ulteriore proroga dei termini al 22 ottobre 2020, riferendo che in tale data era prevista la convocazione del Consiglio dell'Ente per deliberare sulla riapprovazione del rendiconto dell'anno 2017 e *"ove fosse già possibile"* del rendiconto dell'anno 2018.

La richiesta veniva motivata riferendo, tra l'altro, che:

- solo in data 7 settembre 2020 la tesoreria aveva inviato il conto definitivo dell'anno 2017;
- vi sarebbe stato un non meglio precisato impedimento per la consegna al revisore *pro tempore* dei documenti necessari per esprimere il parere sul nuovo schema di rendiconto dell'anno 2017;
- la tesoreria stava ancora elaborando i dati di consuntivo dell'anno 2018 che sarebbero stati rilasciati verosimilmente *"nelle prossime settimane"*;
- per procedere all'approvazione in Consiglio comunale del rendiconto dell'anno 2017 non vi sarebbero stati i termini legali di convocazione in quanto *"la Sede del Consiglio è occupata fino al 22/09/2020 per elezioni referendarie"*.

A fronte di tali circostanze vi sarebbe stato un comune accordo tra il Sindaco e i menzionati revisori, improntato allo spirito di collaborazione auspicato dal Magistrato istruttore, volto alla convocazione della Giunta comunale per il 30 settembre 2020 e del Consiglio comunale per il 22 ottobre 2020 per procedere all'approvazione del rendiconto dell'anno 2017 "e ove fosse già possibile, anche quello relativo al Consuntivo relativo all'anno 2018".

Con nota n. 10910 del 14 settembre 2020, nel prendere atto di come l'Ente, nonostante la proroga già concessa, non fosse ancora stato in grado di concludere le attività di verifica disposte con la deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE, si richiedeva di trasmettere, entro quindici giorni, un primo punto di situazione sulle attività di verifica fino ad allora svolte, con particolare riferimento all'attendibilità della contabilità dell'Ente e alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e dell'art. 228, comma 3, del TUEL per la redazione dei rendiconti degli anni 2017 e 2018.

Nell'occasione si richiedeva di dare anche conto delle iniziative assunte dall'Ente per ripristinare la regolarità amministrativa e contabile nella gestione economico-finanziaria e per assicurare la tenuta di una contabilità attendibile e veritiera ed una corretta gestione della cassa.

Restavano comunque fermi tutti gli altri adempimenti richiesti con la deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE.

In riscontro a tale richiesta, con nota n. 2121 del 25 settembre 2020, l'Ente inviava il verbale di una riunione svoltasi il 18 settembre 2020 tra il Sindaco, la Responsabile ed un collaboratore dell'area amministrativa, l'Organo di revisione *pro tempore* (in carica nel triennio 2016-2018) nonché l'attuale Revisore (triennio 2018-2020).

Con tale documento venivano congiuntamente indicate, tra l'altro, le attività svolte fino ad allora, e di seguito riepilogate:

- in ordine alla verifica dell'attendibilità della contabilità e delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della redazione dei rendiconti degli anni 2017 e 2018, è stato specificato che *"i revisori hanno proceduto in concerto con la responsabile amministrativa alla verifica della documentazione contabile trasmessa dalla Tesoreria dell'Ente [...] riguardante il rendiconto 2017 e le relative [...] movimentazioni contabili"*. Documentazione pervenuta all'Ente in data 8 settembre 2020.

Sono stati poi forniti dettagli in ordine alle interlocuzioni intercorse con la Banca d'Italia per la riapertura di SIOPE per *"poter procedere alla corretta imputazione delle movimentazioni contabili nei capitoli e missione relativi ai rendiconti 2017 e 2018"*.

Le operazioni di assestamento si sarebbero *"felicitemente"* concluse solamente in data 5 settembre 2020;

- con la conclusione delle operazioni di sistemazione contabile i revisori hanno proceduto alla verifica di tali operazioni per l'emissione del parere sul rendiconto dell'anno 2017 adottando tecniche di campionamento di alcune rilevazioni contabili di cui viene data indicazione, con la specificazione di non aver potuto procedere alla verifica del 4° trimestre 2017 per il mancato invio dei dati da parte della tesoreria.

Gli stessi revisori richiedevano all'Ente un'attestazione riguardante la *"regolarità contabile"* rilasciata dal responsabile amministrativo. A tal fine veniva allegata una dichiarazione priva di data della responsabile dei servizi finanziari attestante che *"le risultanze e i dati contabili contenuti nel rendiconto anno 2017 sono reali e conformi alla contabilità dell'Ente"*.

Oltre a tale dichiarazione, ad ogni modo, nel verbale si legge che *"[i] revisori [...] tengono a precisare che non sono state riscontrate irregolarità contabili"*.

Con nota n. 2362 del 2 novembre 2020, l'Ente trasmetteva copia della delibera consiliare n. 13 del 21 ottobre 2020, avente ad oggetto la riapprovazione del rendiconto dell'anno 2017 unitamente alla sola copia del conto del tesoriere e della relazione dell'Organo di revisione. Con tale nota l'Ente evidenziava che, con l'approvazione del rendiconto dell'anno 2017, si era potuto dedurre che, una volta riallineati i dati contabili da parte della tesoreria, si erano ottenuti *"dati congrui alla contabilità dell'Ente"*, così come riscontrato dal revisore *pro tempore* con la relazione al rendiconto.

In ordine alla revisione dei residui, invece, veniva specificato che di tali residui *"vi è già contezza nella contabilità dell'Ente"* per poi affermare che *"di comune accordo con i Revisori dei conti [...] di effettuare la linearità dei dati con l'approvazione del rendiconto 2018"*.

Veniva in ultimo fatto cenno al fatto che l'utilizzo dell'anticipazione di cassa era sempre avvenuto nei limiti consentiti dall'art. 222 del T.U.E.L.

A tale nota ha fatto poi seguito un'e-mail certificata del 6 novembre 2020 con cui l'Ente inviava ulteriore documentazione, tra la quale copia del rendiconto 2017, sulla cui completezza si rinvia a quanto esposto al punto 2.1.

Con nota n. 12457 del 9 novembre 2020 l'Ente veniva informato che la posizione sarebbe stata valutata in esito alla completa esecuzione di quanto richiesto dalla Sezione con la deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE.

Nell'occasione, l'Ente e l'Organo di revisione venivano nuovamente invitati, compatibilmente con la necessità di gestire l'emergenza epidemiologica in atto:

- ad operare con ogni consentita sollecitudine al fine di concludere le attività di revisione entro la fine del mese di novembre dell'anno 2020;
- ad inviare con tempestività tutti i restanti prospetti e allegati del rendiconto riapprovato da parte dell'Organo consiliare con delibera n. 13 del 21 ottobre 2020.

A fronte della richiesta di inviare ulteriori prospetti mancanti, l'Ente dava parziale riscontro con *e-mail* certificata del 18 novembre 2020 dalla quale emergevano difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 in ragione della necessità di attivare le procedure sanitarie connesse alla riscontrata positività di un'unità dell'Ente.

A quest'ultima comunicazione non ne seguiva alcuna ulteriore in merito alla preannunciata riapprovazione del rendiconto dell'anno 2018, né in relazione agli altri adempimenti richiesti dalla citata deliberazione n. 26/2020.

Ampiamente decorso il termine assegnato all'Ente anche a seguito delle diverse proroghe concesse, con nota n. 1246 del 12 gennaio 2021, veniva evidenziato che, essendo ormai giunti al termine dell'esercizio 2020, vi era ancora maggiore urgenza nel concludere le verifiche necessarie a ripristinare la regolarità contabile nella gestione finanziaria dell'Ente al fine di creare le condizioni di sana gestione indispensabili per procedere all'approvazione del rendiconto 2020, scevro dalle diverse irregolarità riscontrate negli anni 2017 e 2018.

L'Ente veniva pertanto sollecitato a concludere le attività di revisione richieste, dandone adeguato conto alla Sezione, unitamente alla relazione particolareggiata da predisporre a cura dell'Organo di revisione in merito all'esito complessivo delle verifiche svolte.

Con nota n. 202 del 22 gennaio 2021, l'Ente ribadiva l'eccezionalità degli accadimenti che avevano causato ritardi nell'esecuzione degli ulteriori adempimenti, rimarcando di aver tempestivamente intrapreso, in collaborazione con l'Organo di revisione, tutte le attività necessarie al superamento delle criticità rilevate con la deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE.

Nell'occasione, nel ribadire le difficoltà incontrate nell'ottenere i dati dal tesoriere, veniva comunicato che era stato convocato il Consiglio comunale per l'8 febbraio 2021 al fine di approvare il *"consuntivo e [il] riaccertamento dei residui attivi e passivi per l'anno 2018"*.

Veniva precisato che tale ulteriore termine era necessario per consentire all'Organo di revisione di poter effettuare per tempo *"tutte le operazioni di controllo della regolarità amministrativa, contabile, finanziaria e corretta gestione della cassa"* e poter esprimere il proprio parere per il rendiconto dell'anno 2018.

Sempre in data 22 gennaio 2021 l'Organo di revisione, a sua volta, informava la Sezione di non avere ancora ricevuto dall'Ente la documentazione per poter effettuare le verifiche periodiche dell'anno 2018, né la documentazione e i dati contabili per poter redigere il proprio parere con riguardo alla riapprovazione del rendiconto di tale esercizio.

A tali note faceva seguito un'ulteriore nota dell'Ente n. 306 del 9 febbraio 2021 con cui si rappresentava che *"non era stato possibile convocare per il giorno 8 febbraio 2021 il Consiglio Comunale di Valgioie al fine di approvare da parte del Consiglio Comunale il consuntivo per l'anno 2018, ma poiché, non si è raggiunto tale obiettivo, abbiamo ritenuto*

oggettivamente necessario spostare la data del Consiglio Comunale dal 08/02/2021 al 22/02/2021, poiché solo oggi ci sono pervenuti da parte della Tesoreria i dati definitivi del Consuntivo 2018 equiparati ai nostri dati contabili".

Lo slittamento al 22 febbraio 2021 del Consiglio comunale veniva motivato anche in ragione dell'esigenza di dare all'Organo di revisione il tempo necessario per effettuare tutte le operazioni di controllo della regolarità amministrativa, contabile, finanziaria e corretta gestione della cassa, e poter esprimere il proprio parere per la riapprovazione rendiconto dell'anno 2018.

Da ultimo, con nota n. 432 del 24 febbraio 2021, l'Ente *"in ottemperanza al dispositivo"* ha inviato i *"documenti definitivi"* per il rendiconto dell'anno 2018, ovvero copia della delibera consiliare n. 2 del 22 febbraio 2021 avente ad oggetto la riapprovazione del rendiconto 2018, copia del rendiconto così come riapprovato, copia della relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto, copia della relazione sulla gestione redatta dall'Organo esecutivo nonché copia del conto del tesoriere.

Dall'esame della citata delibera consiliare si legge, tra l'altro, che:

- *"[s]i ritiene opportuno e necessario procedere alla riapprovazione della contabilità e della gestione finanziaria svolta nel corso dell'esercizio 2018, nelle more di verificare e confermare il 'riallineamento' dei dati e la regolarizzazione delle incongruenze emerse come da Verbale di deliberazione della Corte dei Conti sezione Regionale di controllo per il Piemonte";*
- *"[d]ato atto che è in corso la procedura di riaccertamenti dei residui attivi e passivi".*

L'introduzione della relazione sulla gestione, invece, riepiloga le difficoltà incontrate dall'Ente nel riallineare i dati di cassa, a partire dalla prima richiesta del Magistrato istruttore risalente al mese di novembre dell'anno 2019.

Per far fronte a tale esigenza, al fine di evitare il *"blocco delle attività correnti"*, l'Ente si rivolgeva all'Unione dei Comuni della Val Sangone dalla quale otteneva *"una figura che potesse essere in grado di aiutare l'ufficio comunale, in quanto non nella condizione di poter assumere personale"*.

A seguire si legge che *"[n]ell'analizzare il rendiconto nuovo in assoluta concertazione e revisione contabile con la Tesoreria dell'Ente e il Revisore dei Conti, si nota che le differenze assunte nel rendiconto [di cui] andiamo a richiedere la Vostra approvazione è solo ed esclusivamente nella messa in regolarizzazione da parte della Tesoreria dei mandati e delle reversali che non si erano chiusi con i cod. SIOPE"*.

Dal tenore di quest'ultimi documenti, sebbene non sia stato dato conto di tutti gli adempimenti richiesti con la deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE nei termini che verranno di seguito esposti, è parso emergere che l'Ente e l'Organo di revisione avessero

concluso le attività volte a sanare le criticità segnalate con la richiamata deliberazione.

Al riguardo, al fine di poter disporre di un quadro d'assieme quanto più possibile aggiornato dello stato di sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio dell'Ente, sono stati estratti dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) gli schemi contabili del rendiconto dell'anno 2019.

Avendo rilevato nell'occasione numerose anomalie segnalate da tale applicativo (anomalie per cui non è stata considerata proficua un'ulteriore attività di analisi per la verosimile inattendibilità dei dati), con nota n. 8557 dell'11 marzo 2021 è stato richiesto all'Ente di inviare copia della deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto di quest'ultimo esercizio unitamente ai relativi prospetti e documenti di rendiconto previsti dall'art. 11, comma 1, lettera b) e comma 4 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Documenti non reperiti sul sito Internet dell'Ente nonostante l'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dall'art. 227, comma 6 *bis*, del TUEL. In pari data, l'Organo di revisione ha comunicato alla Sezione di non aver *"ancora proceduto al rilascio del parere al rendiconto 2019 perché l'Ente non è ancora in possesso di tutta la documentazione"*. Sul punto l'Organo di revisione afferma di aver sollecitato il Sindaco *"affinché si possa procedere alla convocazione del consiglio comunale per l'approvazione del rendiconto 2019"* precisando di non aver *"ancora avuto notizie in tal senso"*. Da tale contesto ne è conseguito l'impedimento ad aggiornare l'applicativo Con.Te.

A sua volta, con nota n. 660 del 15 marzo 2021 a firma del Sindaco, l'Ente ha inviato copia della deliberazione consiliare n. 2 del 14 luglio 2020 con cui il Consiglio comunale ha approvato solo in via provvisoria il rendiconto dell'anno 2019 unitamente a copia della relazione sullo schema di rendiconto redatta dall'Organo di revisione.

Con la medesima nota, l'Ente ha:

- evidenziato che nella menzionata delibera consiliare sono indicate le ragioni per cui vi è stata un'approvazione provvisoria, essenzialmente riconducibili alla necessità per l'Ente di dare preliminarmente esecuzione alla richiamata deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE per poter disporre dei rendiconti degli anni 2017 e 2018 sanati rispetto alle diverse irregolarità riscontrate da questa Sezione con tale deliberazione;
- precisato che, a seguito della riapprovazione dei rendiconti degli anni 2017 e 2018, di aver potuto iniziare anche il riallineamento dei dati di tesoreria per l'anno 2019 per i quali in data 15 febbraio 2021 l'Ente avrebbe ricevuto da SIOPE *"l'autorizzazione alla riapertura dei conti di rendiconto 2019 onde poter riallineare i provvisori ancora aperti alla loro regolarizzazione da parte della tesoreria, che inspiegabilmente erano rimasti senza la dovuta regolarizzazione"*.

Operazione che avrebbe richiesto non meno di 25 giorni lavorativi e in esito alla quale

- l'Ente avrebbe comunicato a questa Sezione la data di convocazione del Consiglio comunale per la definitiva approvazione del rendiconto dell'anno 2019;
- rimarcato quanto affermato dall'Organo di revisione nella sua relazione per il parere di rendiconto dell'anno 2018 nella parte in cui tale Organo avrebbe attestato che *"ad oggi [...] sia l'organizzazione degli uffici che le funzioni svolte sono tali da rendere attendibili [le] risultanze della gestione finanziaria nonché del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica"*;
 - richiesto una proroga di 25 giorni lavorativi a fronte della richiesta di inviare il rendiconto dell'anno 2019.

Per completezza espositiva, si evidenzia che l'Organo di revisione, con la relazione sullo schema di rendiconto provvisorio dell'anno 2019 aveva rappresentato di non essere in grado di esprimere alcun parere per l'approvazione di tale documento dopo aver posto in evidenza una serie di criticità che hanno precluso la possibilità di svolgere le attività di controllo.

Fra queste, in particolare, l'Organo di revisione, nel rilevare che erano in corso gli adempimenti per l'esecuzione della deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE, segnalava:

- di non aver potuto, durante l'esercizio 2019, effettuare le verifiche periodiche in quanto l'Ente non era organizzato per la consegna dei dati contabili;
- la necessità che si provvedesse preliminarmente alla ricostruzione dei dati del 2017 e del 2018 per poter aver contezza della veridicità dei dati riportati nel rendiconto provvisorio dell'anno 2019.

Nel prendere atto della prospettata situazione, per la quale l'Ente è parso aver affermato di avere ora sostanzialmente superato le criticità che avevano determinato le diffuse irregolarità accertate con la deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE, si è provveduto a svolgere l'esame della documentazione inviata dall'Ente con riguardo alla riapprovazione dei rendiconti degli anni 2017 e 2018.

Da tale esame sono emerse una serie di importanti incongruenze segnalate all'Ente con nota istruttoria n. 8751 del 16 marzo 2021 al fine di chiarire l'effettiva valenza di quanto fatto dall'Ente in esecuzione della citata deliberazione, con ogni più ampia riserva di esame del rendiconto dell'anno 2019, ad oggi approvato solo in forma provvisoria e per il quale sono ancora in corso le richiamate attività di riconciliazione con la tesoreria.

A tale richiesta istruttoria l'Ente ha fornito riscontro con nota n. 856 del 31 marzo 2021, il cui esame non ha consentito di chiarire le menzionate incongruenze.

Dall'analisi dei menzionati documenti è stata quindi rilevata la non corretta esecuzione di quanto disposto dal Collegio con la deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE per cui il Magistrato istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale ed ha chiesto al Presidente della Sezione il deferimento per la discussione collegiale.

Con l'ordinanza n. 27 del 16 aprile 2021, il Presidente della Sezione, nell'evidenziare che la situazione epidemiologica ancora presente in Piemonte sconsiglia lo svolgimento delle adunanze pubbliche in presenza, ha convocato l'odierna adunanza pubblica svoltasi in videoconferenza, con collegamento dei partecipanti da remoto.

Con la medesima ordinanza, al fine di assicurare il più ampio contraddittorio, l'Ente è stato informato della possibilità di inviare memorie e deduzioni entro il 28 aprile 2021.

Memorie presentate in detta data con nota n. 1073 del 28 aprile 2021.

Con tale nota, di cui si darà puntuale conto nel prosieguo, l'Ente comunica di aver convocato un Consiglio comunale straordinario per il giorno 10 maggio 2021 per la *"riapprovazione definitiva [dei rendiconti degli] anni 2017 e 2018 in ricezione sia delle note del Magistrato Istruttore [...] sia dei controlli interni ulteriori effettuati dall'Ente"*.

Nel corso dell'adunanza pubblica, l'Ente, nella persona del Sindaco, ha inoltre rappresentato che, grazie anche alla collaborazione assicurata dall'Organo di revisione attuale e *pro tempore*, si è riusciti a intraprendere il percorso di risanamento della contabilità e della gestione economico-finanziaria.

A sua volta, l'Organo di revisione ha evidenziato che, in occasione del suo insediamento aveva trovato una situazione veramente complessa, caratterizzata da una struttura inadeguata per la gestione economico-finanziaria dell'Ente, sostanzialmente gravante su un'unica unità di personale non idonea per lo svolgimento di tali funzioni per la mancanza delle necessarie competenze professionali. Situazione che ha impedito la formulazione del parere sullo schema di rendiconto dell'anno 2018 all'epoca predisposto per l'approvazione del Consiglio comunale.

Lo stesso Revisore ha affermato che, in esecuzione della deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE, l'Ente ha avviato un effettivo percorso di risanamento, potenziando la struttura con un'unità di personale dedicata a tale risanamento e, da ultimo, con un'ulteriore unità, seppure a scavalco, dotata delle conoscenze necessarie per la gestione della contabilità finanziaria.

È stato poi riconosciuto che, per i dati forniti alla Sezione in esecuzione di tale deliberazione, esistevano effettivamente ancora delle incongruenze ora superate per cui il Consiglio andrà a riapprovare i rendiconti degli anni 2017 e 2018 con dati riconciliati.

È stato inoltre comunicato che l'Ente, nell'anno 2020 e nella prima parte dell'anno 2021 non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria ed ha approvato il bilancio 2021-2023, sebbene con una riserva dell'Organo di revisione sulla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Da ultimo è stato anticipato che l'ulteriore riapprovazione dei rendiconti degli anni 2017 e 2018 confermeranno la sussistenza di un risultato di amministrazione da cui non emergono

disavanzi.

Tenuto conto di quanto rappresentato dall'Ente con le citate deduzioni e, da ultimo, in sede di adunanza pubblica, si rilevano le seguenti criticità.

2. Analisi dei documenti pervenuti in esecuzione della deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE

Con le diverse note riepilogate al punto 1., ivi compresa quella del 24 febbraio 2021, l'Ente ha comunicato gli adempimenti posti in essere in esecuzione di quanto disposto dalla Sezione con la deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE riguardante l'esame dei rendiconti degli anni 2017 e 2018.

Con riguardo a ciascuno degli adempimenti richiesti dalla Sezione con tale deliberazione, si evidenziano di seguito le risultanze dell'esame eseguito sui riscontri pervenuti.

2.1. Verifica dell'attendibilità della contabilità dell'Ente e delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dei rendiconti 2017 e 2018, con conseguente eventuale riapprovazione di tali rendiconti all'esito dei predetti controlli

Per chiarezza espositiva, si fornisce un riepilogo di quanto rilevato per ciascun esercizio per cui è stato richiesto tale adempimento.

Rendiconto 2017

In merito all'esame del rendiconto dell'anno 2017 come riapprovato con delibera consiliare n. 13 del 21 ottobre 2020, si rileva, in primo luogo, che con il verbale di una riunione svoltasi il 18 settembre 2020 (indicato in premessa), in ordine alla verifica dell'attendibilità della contabilità, veniva specificato che *"i revisori hanno proceduto in concerto con la responsabile amministrativa alla verifica della documentazione contabile trasmessa dalla Tesoreria dell'Ente [...] riguardante il rendiconto 2017 e le relative [...] movimentazioni contabili"*.

Veniva poi affermato che le operazioni di assestamento si erano *"felicemente"* concluse solamente in data 5 settembre 2020.

Per altro verso, nel medesimo verbale si legge che, con la conclusione delle operazioni di sistemazione contabile, i revisori hanno proceduto alla verifica di tali operazioni per l'emissione del parere sul rendiconto dell'anno 2017 adottando tecniche di campionamento di alcune rilevazioni contabili di cui viene data indicazione, con la specificazione di non aver potuto procedere alla verifica del 4° trimestre 2017 per il mancato invio dei dati da parte della tesoreria.

Gli stessi revisori richiedevano all'Ente un'attestazione riguardante la *"regolarità contabile"*

rilasciata dal responsabile amministrativo. A tal fine veniva allegata una dichiarazione priva di data della responsabile dei servizi finanziari attestante che *"le risultanze e i dati contabili contenuti nel rendiconto anno 2017 sono reali e conformi alla contabilità dell'Ente"*.

Oltre a tale dichiarazione, ad ogni modo, nel verbale si legge che *"[i] revisori [...] tengono a precisare che non sono state riscontrate irregolarità contabili"*.

Ciò posto, si evidenzia che dai riscontri ricevuti dall'Ente e dai documenti trasmessi in allegato emerge quanto di seguito esposto.

Preliminarmente va evidenziato che, tenuto conto anche degli ulteriori documenti inviati con *email* certificata il 6 ed il 18 novembre 2020, l'Ente ha prodotto solo alcuni dei prospetti di rendiconto previsti dall'art. 11, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 118 del 2011 e contenuti nell'allegato 10, nonché solo alcuni degli allegati richiamati dal successivo comma 4.

In particolare, non sono stati inviati:

- per il conto del bilancio, i seguenti prospetti:
 - . entrate per titoli;
 - . spese per missioni;
 - . spese per titoli;
- il quadro generale riassuntivo;
- gli allegati previsti dal comma 4, dell'art. 11 di cui alle lettere b), d), e) (solo parziale), f), g), h), j), k), l), m), n).

Inoltre, il contenuto della relazione sulla gestione di cui al comma 6 del citato articolo 11 non contiene tutte le informazioni ivi previste.

In particolare, è stato rilevato che, pur richiamando le specifiche informazioni richieste dal citato comma 6, il documento riporta per lo più solo informazioni di carattere generale su quello che ne avrebbe dovuto essere il contenuto, ma non fa alcun riferimento alla specifica situazione dell'Ente, se non riportando alcuni prospetti come quello degli indicatori, tra l'altro non completo, il risultato di amministrazione e il limite di spesa del personale.

Sono state rilevate, inoltre, le seguenti incongruenze:

- alla lettera f) relativa alle movimentazioni dell'anticipazione di tesoreria viene riportato che *"il bilancio di previsione non prevedeva alcuna anticipazione di cassa, né tale esigenza si è resa necessaria nel corso dell'anno"*. Tale affermazione, sulla base di quanto è emerso non sembrerebbe essere corretta;
- alla lettera g) relativa ai diritti reali di godimento si fa riferimento ad altro Comune, riportando informazioni che non sembrano riguardare il Comune di Valgioie.

L'Ente è stato pertanto invitato a indicare le ragioni per cui il rendiconto riapprovato è privo di alcuni dei documenti indicati dalle citate norme che disciplinano la compilazione degli stessi, nonché la ragione per cui la relazione sulla gestione non è stata compilata con la

necessaria diligenza.

Con la nota del 31 marzo 2021 l'Ente ha, in primo luogo, inviato due documenti con cui il Responsabile del Servizio finanziario, nell'evidenziare che *"sono stati comparati tutti i risultati delle entrate e delle uscite con la tesoreria comunale"* attesta la veridicità dei dati inseriti nei rendiconti degli anni 2017 e 2018. L'attestazione per il rendiconto dell'anno 2018 riporta la data del 20 febbraio 2021, mentre l'attestazione per il rendiconto dell'anno 2017 riporta la data del 20 ottobre 2020.

L'Ente ha poi inviato la verifica di cassa del 4° trimestre dell'anno 2017, effettuata in data 13 ottobre 2020.

In ordine ai prospetti di rendiconto mancanti, l'Ente ha poi inviato ulteriori documenti dal cui esame preliminare sono emerse ulteriori incongruenze.

Sul punto, in linea generale, si evidenzia che l'esame dei documenti si è concentrato sui prospetti trasmessi con la nota del 6 novembre 2020 con cui sono stati inviati i documenti riapprovati dal Consiglio comunale. Le discrasie di seguito evidenziate hanno, pertanto, come parametro di raffronto quest'ultimi documenti, ovvero il *"conto del bilancio P.E.G. anno 2017 - gestione delle entrate"* e il *"conto del bilancio anno 2017 - gestione delle spese"*.

Ciò premesso, si rappresenta che con la nota del 31 marzo 2021 l'Ente ha inviato i seguenti ulteriori documenti:

- il prospetto degli equilibri 2017 con valori diversi. A titolo esemplificativo, si segnala che il prospetto inviato con la nota del 31 marzo 2021 riporta un equilibrio di parte corrente pari a zero, mentre nel prospetto oggetto di riapprovazione (inviato il 6 novembre 2020) è indicato l'importo di euro 36.618,03. Diverso è anche l'equilibrio di parte capitale, pari ad euro 10.600,70 nell'ultimo prospetto inviato, a differenza dell'importo di 1.600,00 euro indicato nel prospetto riapprovato, con conseguenti differenze nell'equilibrio finale;
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (allegato d) art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 118 del 2011) anno 2017, mentre non è stato trasmesso quello delle *"entrate per titoli"* dello schema di rendiconto (allegato 10 del D.Lgs. n. 118 del 2011). Il prospetto, tra l'altro, riporta dati difformi da quelli riapprovati con deliberazione consiliare n. 13 del 21 ottobre 2020. A titolo esemplificativo si segnala che il totale degli accertamenti è di euro 1.186.607,70 mentre dal rendiconto riapprovato e trasmesso in data 6 novembre 2020 è di euro 1.048.057,79 (cfr. prospetto *"conto del bilancio P.E.G. anno 2017 - gestione delle entrate"*);
- il prospetto delle spese per missioni con valori diversi. A titolo esemplificativo, si evidenzia che il totale residui esposti in quest'ultimo prospetto è di euro 923.415,66, mentre dal rendiconto riapprovato e trasmesso in data 6 novembre 2020 è di euro 1.084.923,51 (cfr. *"conto del bilancio P.E.G. anno 2017 - gestione delle spese"*);

- il prospetto delle spese per titoli e macroaggregati (allegato e) art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 118 del 2011) anno 2017, mentre non è stato trasmesso quello delle "spese per titoli" dello schema di rendiconto (allegato 10 del D.Lgs. n. 118 del 2011). Il prospetto tra l'altro riporta dati difformi da quelli contenuti nei prospetti riapprovati con deliberazione consiliare n. 13 del 21 ottobre 2020. A titolo esemplificativo si evidenzia che detto prospetto espone un totale impegnato di euro 1.186.607,70 che non corrisponde con quanto risultante dal rendiconto riapprovato e trasmesso in data 6 novembre 2020, pari ad euro 1.002.421,29 (cfr. "*conto del bilancio anno 2017 - gestione delle spese*"), né con il totale degli impegni ricalcolato sommando i singoli importi riferiti a ciascuna missione, programma, titolo del medesimo prospetto "*conto del bilancio anno 2017 - gestione delle spese*" che è pari ad euro 1.036.057,17;
- il quadro generale riassuntivo, che riporta dati incongruenti con quelli contenuti nei prospetti riapprovati con deliberazione consiliare n. 13 del 21 ottobre 2020. A titolo esemplificativo vengono riportati accertamenti/impegni per anticipazione di tesoreria per euro 174.000,00, mentre dal rendiconto riapprovato e trasmesso in data 6 novembre 2020 tale importo è pari a zero, oppure accertamenti/impegni per servizi conto terzi e partite di giro per euro 204.000,00, mentre nei precedenti prospetti tale importo a pari ad euro 91.667,50 (cfr. "*conto del bilancio P.E.G. anno 2017 - gestione delle entrate*" e "*conto del bilancio anno 2017 - gestione delle spese*").

In ordine poi all'eccezionale genericità della relazione sulla gestione, l'Ente si è limitato a riconoscere la presenza del refuso riguardante il riferimento ad altro Comune per il tema dei diritti reali di godimento affermando che vi è stato un "*mero errore dovuto essenzialmente ad un copia incolla della relazione stessa*", senza nemmeno chiarire la discrasia relativa al mancato ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Consistenza di cassa e ricorso all'anticipazione di tesoreria

Dai documenti pervenuti dall'Ente è emerso, in estrema sintesi, che le numerose incongruenze riscontrate tra i dati contabili dell'Ente e quelli del tesoriere, come dettagliatamente illustrati nella deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE, sono da imputare ad un carente e/o errato flusso informativo che, tuttavia, sarebbe stato correttamente ripristinato nel corso dell'anno 2020 a seguito dei rilievi formulati con tale deliberazione.

In esito alle operazioni di riconciliazione effettuate, i dati relativi alle movimentazioni di cassa corrispondono sia ai prospetti delle entrate e delle spese del rendiconto sia a quelli del conto del tesoriere.

Da quest'ultimo documento, in particolare, risulta un fondo cassa al termine dell'esercizio di euro 17.954,53 di cui euro 17.109,01 relativo a fondi vincolati ex art. 180, comma 3, lett.

d) del TUEL.

Tuttavia, si rileva che, né dal rendiconto riapprovato né dal conto del tesoriere, risultano le movimentazioni, sia in entrata che in spesa, relative all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, sebbene tali anticipazioni comparissero nelle operazioni da regolarizzare così come rilevato con la menzionata deliberazione (vgs. pag. 19-20).

Anticipazioni di cassa di cui lo stesso Ente dava evidenza con propria nota del 28 febbraio 2020 per un importo complessivo di euro 171.834,50 e che nelle operazioni da regolarizzare nel conto del tesoriere ammontavano alla maggior somma di euro 203.911,04.

Per altro verso si evidenzia che, in merito al ricorso all'anticipazione di tesoreria, con nota n. 2121 del 25 settembre 2020, l'Ente ha precisato che *"[i] revisori hanno anche proceduto alla verifica dell'affermazione della Corte dei Conti nella propria deliberazione del 9 aprile 2020 sopra citata riguardante "l'utilizzo inconsueto delle anticipazioni di cassa", dichiarando, gli stessi, "che tale affermazione non corrisponde alla realtà in quanto non rispecchia le scritture contabili. A tal fine si allega il prospetto di excel di ricostruzione delle entrate, uscite e residui dell'anno 2017. Anche qui si precisa che il tesoriere non ha fornito documentazione sufficiente e esaustiva per permettere all'Ente di dimostrare che effettivamente non ha mai ecceduto con l'utilizzo delle anticipazioni come peraltro risulta dalla 1° delibera di giunta del 2017 (commissario Prefettizio) del 24 febbraio 2017 n. 12. Il limite come riportato in deliberazione è pari a 3/12 del totale delle entrate del 2016 (...) e quindi le anticipazioni risultano correttamente utilizzate"*.

Con la successiva nota n. 2362 del 2 novembre 2020 l'Ente ha poi ulteriormente precisato che *"[p]er ciò che attiene l'utilizzo dell'anticipazione di cassa da parte dell'Ente, di cui codesta Corte dei Conti ne consta l'utilizzo, si comunica che tale utilizzo che per certi versi può sembrare eccessivo se viene operata una mera somma algebrica totale da inizio anno al 31/12/2017, e comunque sempre reintegrata, ma che in realtà nei trimestri contabilizzati l'importo non supera mai quanto deliberato in Consiglio per l'utilizzo della anticipazione"*.

In sostanza, l'Ente:

- per un verso, sembrerebbe confermare il ricorso all'anticipazione di tesoreria nel corso dell'esercizio 2017, pur non risultando le relative movimentazioni né dal rendiconto riapprovato, né dal conto del tesoriere riconciliato;
- per altro verso rimarcherebbe che tale anticipazione è stata restituita entro la fine dell'esercizio e che non è mai stato superato il limite dello scoperto massimo giornaliero di cui all'articolo 222, comma 1, del TUEL.

Nel prendere atto di quanto sopra, al fine di dissipare qualsiasi dubbio, si evidenzia preliminarmente che i rilievi mossi da questa Sezione con la deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE non hanno avuto riguardo al superamento del limite massimo

consentito di cui all'articolo 222, comma 1 del TUEL, né si è fatto riferimento ad un "utilizzo inconsueto" di tale istituto.

Le criticità evidenziate hanno riguardato in primo luogo la mancata rilevazione contabile delle relative movimentazioni (che tra l'altro continuano a non essere presenti neanche nel rendiconto riapprovato) e la mancata riconciliazione dei dati di cassa con quelli del tesoriere. Si ricorda che tale ultima attività, pur essendo il tesoriere soggetto agli obblighi di legge, è comunque di competenza dell'Ente previo controllo dell'Organo di revisione mediante le verifiche ordinarie di cassa rese obbligatorie dall'art. 233 del T.U.E.L.

In secondo luogo, è stato rilevato che il ricorso all'anticipazione di tesoreria, seppur nei limiti consentiti dalla normativa, deve essere un rimedio di carattere eccezionale e, se reiterato nel tempo, può essere indice di criticità gestionale e/o finanziaria.

Ciò posto, è stato chiesto all'Ente di chiarire il motivo per cui, nonostante quanto comunicato con nota del 28 febbraio 2020 in sede di contraddittorio prodromico alla deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE e quanto rappresentato nel conto del tesoriere tra le operazioni da regolarizzare, in esito alla riconciliazione dei dati di tesoreria, non risulterebbe più contabilmente il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, anche se utilizzata nei limiti dell'art. 222 del TUEL ed integralmente restituita entro la fine dell'esercizio.

Al riguardo, l'Ente, per l'anno 2017, ha chiarito che tali anticipazioni, come si evince dal conto del tesoriere e dal rendiconto dell'Ente, sono state contabilizzate tra le partite di giro. Circostanza confermata anche in sede di adunanza pubblica con la specificazione che il tesoriere non avrebbe tenuto conto della deliberazione con cui il Consiglio comunale aveva comunque autorizzato il ricorso a tale istituto.

Dalle risposte fornite dall'Ente si evince, pertanto, per l'anno 2017, la non corretta contabilizzazione delle anticipazioni di tesoreria, confluite tra le partite di giro in luogo della loro iscrizione del titolo 7 di entrata e nel titolo 5 di spesa.

Risultato di amministrazione

Dall'esame del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione relativo al rendiconto riapprovato dell'anno 2017 (allegato trasmesso dall'Ente in data 18 novembre 2020) emerge un risultato di amministrazione di euro 213.411,50, di cui parte accantonata per fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per euro 50.000,00 e parte disponibile per euro 163.411,50.

La seguente tabella riepiloga il raffronto del prospetto del risultato di amministrazione approvato in prima seduta con deliberazione n. 19 del 25 maggio 2018 con quello riapprovato con delibera consiliare n. 13 del 21 ottobre 2020:

		Primo rendiconto (DCC n. 19 del 25.05.2018)	Rendiconto riapprovato (DCC n. 13 del 21.10.2020)
Fondo cassa al 01.01.2017		132.696,52	60.646,42
Riscossioni	+	558.615,85	959.729,40
Pagamenti	-	691.312,37	1.002.421,29
Fondo cassa al 31.12.2017	=	0,00	17.954,53
Residui attivi	+	1.199.327,77	885.819,84
Residui passivi	-	1.116.554,46	690.362,87
FPV di parte corrente	-	0,00	0,00
FPV di parte capitale	-	0,00	0,00
Risultato di amministrazione al 31.12.2017	=	82.773,31	213.411,50
Parte accantonata per FCDE	-	4.000,00	50.000,00
Parte vincolata	-	0,00	0,00
Parte destinata agli investimenti	-	0,00	0,00
Parte disponibile	=	78.773,31	163.411,50

Da tale raffronto emergerebbe una situazione anche migliore rispetto a quella attestata con la prima approvazione del rendiconto considerato il miglioramento della parte disponibile del risultato di amministrazione nonostante l'incremento del FCDE, ricalcolato in euro 50.000,00 a fronte dell'iniziale importo di soli 4.000,00 euro.

Sul punto, tuttavia, si rileva che l'Organo di revisione *pro tempore*, nella relazione sullo schema di rendiconto rielaborata a seguito della riapprovazione (cfr. pag. 12) ha quantificato nel maggior importo di euro 60.000,00 il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione per euro 50.000,00.

Dalla medesima relazione, peraltro, non si può evincere con chiarezza il metodo di calcolo adottato dal momento che vi è un ambiguo riferimento al metodo di calcolo semplificato ed ordinario, con un'affermazione finale per cui l'Ente avrebbe utilizzato il metodo ordinario. Ciò tralasciando il fatto che il prospetto dimostrativo del calcolo secondo il metodo semplificato appare comunque contabilmente errato dal momento che non è stato indicato il valore del fondo accantonato nel bilancio di previsione e si riporta un totale del fondo a rendiconto che non è certo coerente con le voci valorizzate nel prospetto.

Fondo crediti accantonato nel risultato di amministrazione al 01/01	+	50.000,00
Utilizzo Fondo crediti per cancellazione crediti inesigibili	-	10.000,00
Fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione	+	-
FONDO CREDITI ACCANTONATO A RENDICONTO		60.000,00

Da tali elementi non è possibile evincere il criterio utilizzato per la determinazione del FCDE,

della cui congruità non è data alcuna contezza in assenza di adeguata dimostrazione in ordine alla corretta applicazione dei criteri di calcolo indicati dal punto 3.3. del D.Lgs. n. 118 del 2011. Fondo la cui consistenza, peraltro, appare piuttosto contenuta considerando l'entità dei residui attivi indicati nel prospetto del risultato di amministrazione.

Per altro verso, si segnalano delle rilevanti discrasie tra il prospetto del risultato di amministrazione ed i prospetti delle entrate e delle spese riapprovati con deliberazione n. 13 del 21 ottobre 2020 e trasmessi in data 6 novembre 2020.

Sebbene, come già rilevato, i dati relativi alle movimentazioni di cassa ora trovano riscontro sia con i prospetti relativi alla gestione delle entrate e delle spese sia con il conto del tesoriere, altrettanto non può affermarsi per le altre voci del risultato di amministrazione.

In particolare, dal raffronto tra il citato prospetto con i prospetti delle entrate/spese oggetto di verifica (pervenuti in data 6 novembre 2020) emerge che:

- sul fronte delle entrate: nel rigo TR corrispondente al totale dei residui attivi conservati è esposto un valore di euro 1.321.447,57, mentre nel prospetto del risultato di amministrazione il totale dei residui attivi è esposto per euro 885.819,84.

Ferma restando tale significativa incongruenza tra i menzionati dati, si rilevano anche significative discrasie tra i dati dello stesso prospetto "conto del bilancio P.E.G. anno 2017 - gestione delle entrate".

In particolare, se si considerano, per ciascun titolo di entrata, i residui iniziali sommati agli accertamenti di competenza e ai maggiori residui riaccertati e si sottraggono le riscossioni, si ottengono i seguenti valori:

Entrate	residui finali esposti al rigo TR (a)	residui iniziali (b)	Accertamenti (c)	maggiori residui riaccertati (d)	Riscossioni (e)	residui finali ricalcolati (f)=(b)+(c)+(d)-(e)	Differenze (a)-(e)
titolo 1	539.135,21	419.710,61	494.917,00	0,00	375.492,44	539.135,17	0,04
titolo 2	124.649,82	65.919,76	59.100,00	0,00	0,00	125.019,76	-369,94
titolo 3	151.751,63	151.456,85	44.701,88	720,00	44.467,88	152.410,85	-659,22
titolo 4	429.207,06	122.117,60	357.671,41	0,00	50.581,95	429.207,06	0,00
titolo 9	76.703,85	77.837,23	91.667,50	0,00	489.187,13	-319.682,40	396.386,25
totale	1.321.447,57	837.042,05	1.048.057,79	720,00	959.729,40	926.090,44	395.357,13
Importo dei residui attivi esposto nel risultato di amministrazione						885.819,84	

Da tale tabella emerge che:

- . i residui finali esposti non corrispondono alla sommatoria dei residui iniziali, degli accertamenti di competenza e dei maggiori residui riaccertati, detratte le riscossioni complessive;
- . il totale dei residui del titolo 9 risulterebbe negativo e quindi certamente errato. Per tale titolo vengono indicate riscossioni in c/competenza di euro 484.437,58 a fronte di accertamenti di soli euro 91.667,50.

In ogni caso il totale dei residui attivi che ne deriverebbe non corrisponde con quanto esposto nel risultato di amministrazione;

- sul fronte delle spese: dall'analisi del prospetto "conto del bilancio anno 2017 – gestione delle spese" suddiviso per missione, programma e titolo si rilevano analoghe rilevanti incongruenze.

Al rigo TR, corrispondente al totale dei residui passivi conservati, è esposto un valore di euro 1.084.923,51 mentre nel prospetto del risultato di amministrazione è indicato l'importo di euro 690.362,87.

La tabella che segue espone i valori indicati nel citato prospetto riaccorpati per titolo di spesa e la rideterminazione dei residui finali sulla base dei medesimi importi:

Spese	residui finali esposti al rigo TR (a)	residui iniziali (b)	pagamenti c/residuo (c)	impegni (d)	pagamenti c/competenza (e)	Minori residui passivi (f)	residui finali ricalcolati (g)=(b)-(c)+(d)-(e)-(f)	differenza (f)-(a)
titolo 1	576.845,55	627.909,04	206.116,69	566.754,67	313.926,27	36.302,67	638.318,08	61.472,53
titolo 2	402.644,26	133.689,99	39.487,93	368.161,70	9.400,00	50.319,50	402.644,26	0,00
titolo 4	30,00	4.619,45	4.445,43	9.473,30	9.473,30	174,02	0,00	-30,00
titolo 7	105.403,70	105.313,15	1.500,00	91.667,50	418.071,67	45.506,23	-268.097,25	-373.500,95
	1.084.923,51	871.531,63	251.550,05	1.036.057,17	750.871,24	132.302,42	772.865,09	-312.058,42
Residui ricalcolati in base ai totali esposti nel prospetto spese		871.531,63	251.550,05	1.002.421,29	750.871,24	132.302,42	739.229,21	
Importo dei residui passivi esposto nel risultato di amministrazione							690.362,87	

Rispetto ai dati riportati in tabella si rileva quanto segue:

- . i residui finali esposti non corrispondono alla sommatoria dei residui iniziali e degli impegni di competenza, detratti i pagamenti complessivi e i minori residui passivi;
- . i residui passivi del titolo 7 avrebbero un valore negativo e quindi certamente errato poiché sono stati indicati pagamenti in c/competenza di euro 418.071,67 a fronte di impegni per soli euro 91.667,50;
- . il totale degli impegni risultante dall'accorpamento dei singoli importi (euro 1.036.057,17) non corrisponde con il totale dell'impegnato indicato nel prospetto in euro 1.002.421,29.

Per tali voci, peraltro, si nota la singolare coincidenza che quest'ultimo importo corrisponde esattamente al totale dei pagamenti effettuati (euro 251.550,05+750.871,24=1.002.421,29).

In conclusione, anche gli importi derivanti dal ricalcolo sopra esposto non corrispondono con i residui passivi indicati nel risultato di amministrazione.

A fronte di tali criticità l'Ente è stato invitato a:

- chiarire le ragioni di tali rilevanti discrasie che pongono in dubbio l'attendibilità del prospetto del risultato di amministrazione approvato dal Consiglio comunale con

deliberazione n. 13 del 21 ottobre 2020;

- specificare il metodo adottato per il calcolo del FCDE, fornendo dimostrazione della corretta applicazione dei criteri di calcolo indicati dal punto 3.3. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Con riguardo alle consistenti discrasie prima evidenziate l'Ente si è limitato a riferire che *"sulla relazione del revisore a pag. 9 nel capitolo Risultato di Amministrazione è riportato erroneamente (errore di battitura) 213.411,50 al posto di 163.411,50"*.

Il limitato tenore della risposta non ha consentito di chiarire le consistenti discrasie rilevate tra il prospetto del risultato di amministrazione ed i diversi prospetti di bilancio riapprovati dal Consiglio comunale.

In luogo dei chiarimenti richiesti, l'Ente ha inviato ulteriori prospetti che riportano dati ancora diversi, rendendo sempre più confusa la rappresentazione dei dati finanziari sulla base dei quali è stato riapprovato il rendiconto dell'anno 2017 e di cui il prospetto del risultato di amministrazione costituisce un punto di sintesi che, allo stato attuale, risulta inattendibile, non avendo l'Ente fornito alcun elemento per riuscire a riconciliare i dati da lui stesso forniti. In ordine, poi, al tema della determinazione del FCDE l'Ente, con riguardo al sopra riportato prospetto di cui si è posta in discussione la correttezza si è limitato ad affermare che *"il prospetto è stato estrapolato direttamente dal software"*.

Da tale succinta risposta, se ne deduce che per la determinazione del FCDE non vi è stata alcuna attività di analisi e di verifica della sua congruità, affidandosi unicamente alle estrapolazioni del *software*, non messe in discussione dall'Ente e dall'Organo di revisione nemmeno a fronte dell'articolata nota istruttoria ricevuta e vertente, essenzialmente, proprio sulle numerose discrasie rilevate tra i diversi prospetti di bilancio.

Anche tale risposta, pertanto, induce a porre in discussione le modalità di determinazione del FCDE per il quale non è stato nemmeno specificato il metodo di determinazione adottato né è stata fornita alcuna dimostrazione della sua congruità, da valutare sulla base dei criteri indicati al punto 3.3. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Solo con le memorie presentate in data 28 aprile 2021 l'Ente ha riconosciuto la correttezza dei rilievi evidenziati in sede istruttoria, limitandosi tuttavia ad affermare di aver *"concluso le proprie verifiche proprio in merito alle differenze evidenziate [...] sul consuntivo anno 2017"*, senza fornire alcun dato in ordine all'esito delle verifiche effettuate. Contestualmente è stato comunicato che per il giorno 10 maggio 2021 è stato convocato un Consiglio comunale straordinario per la *"riapprovazione definitiva"* del rendiconto di tale esercizio.

Verifica degli equilibri

Dal prospetto relativo alla verifica degli equilibri inviato il 18 novembre 2020, come

riapprovato, risulta un equilibrio di parte corrente di euro 36.618,03, un equilibrio di parte capitale di euro 1.600,00 e, quindi, un equilibrio finale di euro 38.218,03.

Senza tralasciare il fatto che con la nota del 31 marzo 2021 l'Ente, come prima esposto, ha inviato un prospetto con dati ancora diversi, in sede istruttoria è stata elaborata la seguente tabella che mostra i dati contabili con i quali l'Ente è pervenuto a tale risultato, confrontati con quelli del rendiconto approvato in prima seduta con deliberazione n. 19 del 25 maggio 2018 ed oggetto di rettifica:

	Prospetto verifica degli equilibri approvato con DCC n. 19 del 25.05.2018	Prospetto verifica degli equilibri riapprovato con DCC 13 del 21.10.2020
FPV di entrata corrente	0,00	0,00
Recupero disavanzo	0,00	0,00
Entrate titoli 1+2+3	598.718,88	614.446,00
Spese titolo 1	564.854,82	566.754,67
FPV di spesa corrente	0,00	0,00
Spese titolo 2.04	1.600,00	1.600,00
Spese titolo 4	9.473,30	9.473,30
Somma finale	22.790,76	36.618,03
Utilizzo di avanzo di amministrazione	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente	22.790,76	36.618,03
Utilizzo di avanzo di amministrazione	0,00	0,00
FPV di entrata capitale	0,00	0,00
Entrate titoli 4+5+6	368.161,70	357.671,41
Spese titolo 2	368.171,70	357.671,41
Spese titolo 2.04	0,00	1.600,00
Equilibrio di parte capitale	0,00	1.600,00
Equilibrio finale	22.790,76	38.218,03

Anche per tale prospetto non è stato possibile trovare corrispondenza con gli accertamenti e gli impegni risultanti dai prospetti relativi alla gestione delle entrate e delle spese tenendo conto dei quali si avrebbe un equilibrio di parte corrente di euro 22.490,91, un disequilibrio di parte capitale -10.490,29 e, quindi, un equilibrio finale di euro 12.000,62.

Dai prospetti trasmessi risultano infatti i seguenti valori:

Verifica degli equilibri	da accertamenti/impegni prospetti entrate/spese riapprovati
FPV di entrata corrente	0,00
recupero disavanzo	0,00
Entrate titolo 1+2+3	598.718,88
<i>di cui titolo 1</i>	<i>494.917,00</i>

<i>di cui titolo 2</i>	<i>59.100,00</i>
<i>di cui titolo 3</i>	<i>44.701,88</i>
Spese titolo 1	566.754,67
FPV di spesa corrente	0,00
Spese titolo 2.04	0,00
Spese titolo 4	9.473,30
Somma finale	22.490,91
Utilizzo di avanzo di amministrazione	0,00
Equilibrio di parte corrente	22.490,91
Utilizzo di avanzo di amministrazione	0,00
FPV di entrata capitale	0,00
Entrate titolo 4+5+6	357.671,41
<i>di cui titolo 4</i>	<i>357.671,41</i>
<i>di cui titolo 5</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui titolo 6</i>	<i>0,00</i>
spese titolo 2	368.161,70
spese titolo 2.04	0,00
Equilibrio di parte capitale	-10.490,29
Equilibrio finale	12.000,62

Invitato a chiarire le ragioni di tali discrasie che pongono in dubbio l'attendibilità del prospetto di verifica degli equilibri approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 13 del 21 ottobre 2020, l'Ente si è limitato ad evidenziare che il predetto prospetto di raffronto riporta due dati diversi, uno al 25 maggio 2018 e l'altro "*alla data (corretta) del 21.10.2020 data di approvazione del rendiconto*".

Dal tenore della risposta emerge come l'Ente non abbia colto che la richiamata tabella costituisce esattamente il raffronto dei dati approvati dal Consiglio comunale in data 25 maggio 2018 con i dati riapprovati il 21 ottobre 2020, trascurando del tutto la richiesta istruttoria formulata e riguardante le discrasie tra i dati indicati nel prospetto degli equilibri riapprovato il 21 ottobre 2020 ed i dati indicati nei prospetti di rendiconto oggetto della medesima riapprovazione, dalla cui elaborazione sono emersi valori di equilibrio ancora diversi.

Ne consegue che, anche in ordine al prospetto degli equilibri riapprovato il 21 ottobre 2020, l'Ente non ha fornito alcun elemento di riconciliazione dei diversi dati finanziari per cui persistono dubbi sull'attendibilità del prospetto riapprovato dall'Ente per il quale, peraltro, con la stessa nota del 31 marzo 2021 è stata fornita una versione ancora diversa nei termini in precedenza esposti.

Relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto (art. 239, comma 1, lett. d) del TUEL)

Con verbale n. 4 del 25 settembre 2020 è stato rilasciato parere favorevole alla

riapprovazione del rendiconto 2017 da parte dell'Organo di revisione *pro tempore* in carica nel triennio 2015-2018 (dal 29 maggio 2015 al 28 maggio 2018).

Sul punto si prende atto della circostanza di come l'Organo di revisione *pro-tempore* abbia inteso affiancare l'Organo di revisione in carica nell'attività di revisione con riguardo ad un esercizio finanziario ricompreso nel suo periodo di operatività.

Nella parte introduttiva viene specificato che non risultano allegati per l'espressione del parere una serie di documenti tra i quali:

- la relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo;
- l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;
- la delibera dell'Organo esecutivo di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- il prospetto concernente la composizione del FCDE;
- l'elenco dei residui attivi e passivi.

Per altro verso, tra le "verifiche preliminari" si legge che l'Organo di revisione, utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento, ha verificato, tra l'altro:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- che l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 17 del 15 marzo 2018 come richiesto dall'art. 228 comma 3 del TUEL.

Nello stesso documento sono state poi rilevate una serie di incongruenze rispetto ai prospetti di bilancio inviati dall'Ente.

A titolo esemplificativo si segnalano:

- nella tabella del saldo della gestione di competenza (cfr. pag. 6) risultano impegni complessivi di euro 1.036.057,17 e non di euro 1.002.421,29. Tale ultimo importo, come in precedenza illustrato, è quello che viene riportato nei prospetti delle spese come totale degli impegni di competenza, anche se, a seguito della verifica puntuale effettuata sui medesimi prospetti, sembrerebbe che l'importo corretto sia di euro 1.036.057,17;
- viene inoltre riportato un fondo pluriennale vincolato di entrata di euro 5.953,91 che non trova alcuna corrispondenza con il rendiconto; ed infine il saldo della gestione di competenza è indicato in euro 17.954,53, somma che corrisponde al fondo cassa;
- il prospetto degli equilibri (cfr. pagg. 7 e 8) evidenzia un equilibrio di euro 21.473,92

derivante dalla sola parte corrente e quindi non corrisponde con quello trasmesso dall'Ente, nel quale è esposto un equilibrio finale di euro 38.218,03 (di cui euro 36.618,03 di parte corrente ed euro 1.600,00 di parte capitale);

- la tabella riportata al paragrafo "*conciliazione dei risultati finanziari*" (cfr. pagg. 11 e 12) riporta un saldo della gestione di competenza di euro 17.954,53, importo che invece corrisponde al fondo cassa, maggiori residui attivi riaccertati per euro 150.550,53, minori residui attivi di euro 60.464,42 e minori residui passivi di euro 1.370,86. Tali importi non trovano alcuna corrispondenza con i prospetti entrate/spese trasmessi dall'Ente dai quali risultano maggiori residui attivi riaccertati per euro 720,00, non risultano minori residui attivi e vengono indicati minori residui passivi per euro 132.302,42;
- la tabella di raffronto delle spese correnti (anno 2017 su anno 2016) (cfr. pag. 15) espone un totale al 31 dicembre 2017 di euro 342.682,95 che non risulta coerente con quanto esposto nei prospetti trasmessi dall'Ente dai quali risultano impegni del titolo 1 pari ad euro 566.754,67;
- la tabella relativa all'indebitamento anno 2017 (cfr. pag. 17) riporta "*prestiti rimborsati*" per euro 7.022,00, mentre il totale degli impegni del titolo 4 è di euro 9.473,30;
- la tabella relativa all'analisi di anzianità dei residui (cfr. pag. 18) espone valori che non corrispondono con quelli del rendiconto: a titolo esemplificativo, i residui attivi del titolo 1 sono indicati in euro 114.695,18 anziché euro 539.135,21, quelli del titolo 2 in euro 208.796,00 anziché euro 124.649,82, i residui passivi del titolo 2 sono indicati in euro 552.517,87 anziché euro 402.644,26. Non sono riportati i residui delle partite di giro e servizi conto terzi.

In merito a tali numerose discrasie, sebbene non oggetto di specifica richiesta istruttoria, con la risposta pervenuta il 31 marzo 2021 non è stata svolta alcuna considerazione.

Nel loro complesso, tali rilevanti discrasie pongono in discussione le modalità con cui l'Organo di revisione *pro tempore* ha svolto la propria attività di controllo dalla quale non sono emerse le numerose ed evidenti discrasie rilevate poi in sede istruttoria tra il prospetto del risultato di amministrazione e di verifica degli equilibri con i prospetti delle entrate e delle spese riapprovati dall'Ente.

Discrasie in ordine alle quali, nemmeno in sede istruttoria, tale Organo di revisione, cofirmatario della nota di risposta del 31 marzo 2021, ha contribuito a fare chiarezza.

Di converso, la relazione di tale revisore contiene a sua volta una serie di incongruenze con i dati dei prospetti riapprovati dal Consiglio comunale il 21 ottobre 2020 tali da porre un ulteriore velo di incertezza sull'attendibilità del rendiconto riapprovato.

Rendiconto 2018

In merito all'esame del rendiconto dell'anno 2018 come riapprovato con delibera consiliare n. 2 del 22 febbraio 2021, occorre evidenziare preliminarmente che, a differenza di quanto comunicato per il rendiconto dell'anno 2017 con il verbale della riunione svoltasi il 18 settembre 2020, per l'anno 2018 non è stato dato alcun conto in ordine all'attività svolta per verificare l'attendibilità della contabilità da parte dell'Organo di revisione per cui non è dato sapere se tale attività sia stata effettivamente svolta.

Ad ogni modo, dai riscontri ricevuti dall'Ente e dai documenti trasmessi in allegato è emerso quanto di seguito esposto.

In merito alla conformità dei prospetti elaborati ed al loro contenuto valgono le medesime osservazioni già esposte con riguardo al rendiconto dell'anno 2017.

Per l'anno 2018 non sono stati inviati:

- per il conto del bilancio, i seguenti prospetti:
 - . entrate per titoli;
 - . spese per missioni;
 - . spese per titoli;
- il quadro generale riassuntivo;
- il prospetto di verifica degli equilibri;
- gli allegati previsti dal comma 4, dell'art. 11 di cui alle lettere b), d), e) (solo parziale), f), g), h), j), k), l), m), n).

Anche il contenuto della relazione sulla gestione di cui al comma 6 del citato articolo 11 non è conforme a quanto ivi previsto.

In particolare, è stato rilevato che, pur richiamando le specifiche informazioni richieste dal citato comma 6, il documento riporta per lo più solo informazioni di carattere generico su quello che ne avrebbe dovuto essere il contenuto, ma non fa alcun riferimento alla specifica situazione dell'Ente, se non riportando alcuni prospetti come quello degli indicatori, tra l'altro non completo, il risultato di amministrazione, il limite di spesa del personale e il prospetto relativo al rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Sono state rilevate, inoltre, le seguenti incongruenze:

- alla lettera f) relativa alle movimentazioni dell'anticipazione di tesoreria viene riportato che *"il bilancio di previsione non prevedeva alcuna anticipazione di cassa, né tale esigenza si è resa necessaria nel corso dell'anno"*. Tale affermazione, sulla base di quanto è emerso non sembrerebbe essere corretta;
- alla lettera g) relativa ai diritti reali di godimento si fa riferimento ad altro Comune, riportando informazioni che non sembrano riguardare il comune di Valgioie.

Per tali criticità l'Ente, in sede istruttoria, è stato invitato a indicare le ragioni per cui il

rendiconto riapprovato è privo di alcuni dei documenti indicati dalle citate norme che disciplinano la compilazione degli stessi, nonché la ragione per cui la relazione sulla gestione non è stata compilata con la necessaria diligenza.

Al contempo, l'Organo di revisione è stato invitato a specificare se ha provveduto ed effettuare le richieste verifiche di attendibilità della contabilità dell'Ente anche per l'anno 2018, specificando i controlli effettuati e i relativi esiti.

Con riguardo alle modalità di compilazione della relazione sulla gestione, l'Ente ha fornito la medesima risposta data per il rendiconto dell'anno 2017, ovvero si è limitato a riconoscere la presenza del refuso riguardante il riferimento ad altro Comune per il tema dei diritti reali di godimento affermando che vi è stato un "*mero errore dovuto essenzialmente ad un copia incolla della relazione stessa*", senza nemmeno chiarire la discrasia relativa al mancato ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

In ordine ai prospetti di rendiconto mancanti, l'Ente ha poi inviato ulteriori documenti dal cui esame preliminare sono emerse ulteriori incongruenze.

Sul punto, in linea generale, si evidenzia che l'esame dei documenti si è concentrato sui prospetti trasmessi con la nota del 24 febbraio 2021 con cui sono stati inviati i documenti riapprovati dal Consiglio comunale. Le discrasie di seguito evidenziate hanno, pertanto, come parametro di raffronto quest'ultimi documenti, ovvero il "*conto del bilancio anno 2018 - gestione delle entrate*" e "*conto del bilancio anno 2018 - gestione delle spese*".

Ciò premesso, si rappresenta che con la nota del 31 marzo 2021 l'Ente ha inviato i seguenti ulteriori documenti:

- il prospetto degli equilibri per il quale si segnala che l'importo dell'equilibrio finale di euro 30.200,00 non è compatibile con gli accertamenti e gli impegni risultanti dal "*quadro generale riassuntivo*", anch'esso trasmesso con la medesima nota del 31 marzo 2020, dai quali risulterebbe un equilibrio 12.789,81;
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (allegato d) art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 118 del 2011) anno 2018, mentre non è stato trasmesso quello delle "*entrate per titoli*" dello schema di rendiconto (allegato 10 del D.Lgs. n. 118 del 2011). Tale prospetto riporta come totale degli accertamenti l'importo di euro 981.331,57, che nel prospetto delle entrate inviato con la nota del 24 febbraio 2021 risulta invece indicato nella colonna degli "*stanziamenti di competenza*" (cfr. "*conto del bilancio anno 2018 - gestione delle entrate*");
- il riepilogo generale delle spese per missioni, dove nei totali delle missioni e nel totale generale non risultano gli impegni e i residui finali;
- il quadro generale riassuntivo che riporta dati incongruenti con i dati indicati nel prospetto degli equilibri inviato con la medesima nota dal momento che il totale delle entrate dei

titoli 1-2-3, pari ad euro 583.376,00, differisce dall'importo indicato nel prospetto degli equilibri, pari ad euro 579.276,00. Per le spese del titolo 1, invece, viene indicato l'importo di euro 537.586,19, che nel prospetto degli equilibri è invece pari ad euro 575.976,00. Diversi sono gli importi anche delle spese del titolo 4, pari all'importo di euro 3.000,00, che nel prospetto degli equilibri è pari ad euro 3.100,00. Le spese del titolo 2 sono pari ad euro 81.956,57, mentre nel prospetto degli equilibri ammontano ad euro 51.956,57.

Nel prospetto degli equilibri vi è peraltro l'indicazione dell'utilizzo di avanzo di amministrazione per euro 30.000,00, non indicato nel quadro generale riassuntivo.

In ordine, poi, alla richiesta diretta all'Organo di revisione di specificare se ha provveduto ad effettuare le disposte verifiche di attendibilità della contabilità dell'Ente anche per l'anno 2018, specificando i controlli effettuati e i relativi esiti, si evidenzia che nella nota del 31 marzo 2021, confermata anche da tale revisore, si legge "[s]i allegano le verifiche di cassa del 2018 con i relativi controlli di rito".

I documenti effettivamente pervenuti, tuttavia, riguardano i verbali di verifica di cassa redatti per i quattro trimestri dell'anno 2018 dal tesoriere, con allegati alcuni mandati e reversali. Verbali privi di firma e riportanti come data in cui si è "proceduto" rispettivamente le date del 31 marzo 2018, 30 giugno 2018 e 30 settembre 2018. Il quarto verbale è anche privo di data.

È evidente che tali documenti non possono costituire la dimostrazione delle verifiche di attendibilità della contabilità richieste dalla Sezione all'Organo di revisione trattandosi di documenti redatti dal tesoriere, peraltro nell'anno 2018 e non certo a seguito della deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE.

Ai fini dell'assolvimento di tale adempimento non può poi considerarsi esaustiva l'esibizione dell'attestazione di veridicità rilasciata dal Responsabile del Servizio finanziario in data 20 febbraio 2021.

Tenuto conto dei documenti inviati, pertanto, non si è trovato riscontro in ordine all'attività effettivamente svolta dall'Organo di revisione per verificare l'attendibilità della contabilità dell'Ente per l'anno 2018.

Consistenza di cassa e ricorso all'anticipazione di tesoreria

Anche se non espressamente specificato dall'Ente, vi è ragione di credere che, come per l'esercizio 2017, anche per l'anno 2018 le numerose incongruenze riscontrate tra i dati contabili dell'Ente e quelli del tesoriere, come dettagliatamente esposte nella delibera n. 26/2020/SRCPIE/PRSE, siano da imputare ad un carente e/o errato flusso informativo che, tuttavia, sarebbe stato correttamente ripristinato nel corso dell'anno 2020.

In esito alle operazioni di riconciliazione effettuate, i dati relativi alle movimentazioni di cassa

corrispondono sia ai prospetti delle entrate e delle spese del rendiconto sia a quelli del conto del tesoriere. Da quest'ultimo documento, in particolare, risulta un fondo cassa al termine dell'esercizio di euro 14.049,91 di cui euro 17.109,01 relativo a fondi vincolati ex art. 180, comma 3, lett. d) del TUEL.

Ne conseguirebbe, per l'anno 2018, il mancato reintegro di tali fondi ai sensi dell'articolo 195 del TUEL, per euro 3.059,10.

In merito, invece, al ricorso all'anticipazione di tesoreria, dall'esame del conto del tesoriere "riconciliato" risultano riscossioni per complessivi euro 653.369,42 (titolo 7 delle entrate) e pagamenti per complessivi euro 634.133,92 (titolo 5 delle spese).

Tenendo conto di tali dati di tesoreria, risulterebbe dalle menzionate movimentazioni una mancata restituzione dell'anticipazione al termine dell'esercizio per euro 19.235,50.

Tale importo sarebbe dovuto confluire tra i residui passivi al 31 dicembre 2018, da riportare nell'anno 2019.

Detta circostanza, tuttavia, non trova conferma nella consistenza della cassa attestata dallo stesso tesoriere in ragione del fatto che per la stessa vi è una giacenza di euro 14.049,91. Tale consistenza di cassa porterebbe ad escludere l'ipotesi che vi siano quote di anticipazione di tesoreria non restituite.

Al di là di tale incongruenza, è stato comunque rilevato che tali importi non sembrano trovare adeguata rappresentazione anche nei prospetti relativi alla gestione delle entrate e delle spese per i quali sono state valorizzate le sole colonne dei movimenti di cassa, ma non vi è poi corrispondenza nelle colonne dei movimenti di competenza.

A mero titolo esemplificativo, si evidenzia che, dall'estratto del prospetto "conto del bilancio anno 2018 - gestione delle entrate" come sotto riportato, risultano riscossioni in c/competenza di euro 653.369,42 a fronte di accertamenti di euro 141.999,00. Vengono inoltre indicate riscossioni complessive per euro 141.999,00. Quindi, risultano riscossioni in conto competenza di importo superiore sia agli accertamenti di competenza che alle riscossioni complessive.

Entrate - titolo 7

TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere												
			RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		CP	141.999,00	RC	653.369,42	A	141.999,00	CP	0,00	EC		
			CS	141.999,00	TR	141.999,00	CS	0,00		TR	0,00		
			RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
70000	Totale	TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CP	141.999,00	RC	653.369,42	A	141.999,00	CP	0,00	EC		
			CS	141.999,00	TR	141.999,00	CS	0,00		TR	0,00		
TITOLI 70	Riavvota nei conti terzi e merito di altro												

Per altro verso, dall'estratto del prospetto "conto del bilancio 2018 - gestione delle spese"

doppia contabilizzazione. È stato comunque prospettato un prossimo riallineamento dei dati con la riapprovazione del rendiconto dell'anno 2019. Circostanza che non può che confermare l'inattendibilità dei prospetti delle entrate e delle spese del rendiconto dell'anno 2018 anche per tale specifica voce, con tutto ciò che ne consegue sull'attendibilità del prospetto del risultato di amministrazione.

Per altro verso, considerando i valori indicati nei menzionati prospetti, si rilevano gravi criticità quali, a titolo esemplificativo, l'assunzione di impegni superiori agli stanziamenti e, addirittura, pagamenti superiori agli impegni.

Tali circostanze, allo stato non accertabili con certezza in ragione dell'inattendibilità dei prospetti inviati, se mai fossero realmente sussistenti e non riconducibili all'erronea compilazione dei prospetti di bilancio, potrebbero comportare gravi ed evidenti violazioni dei principi contabili che regolano le procedure di spesa, con conseguenti profili anche di responsabilità contabile.

Con la nota del 31 marzo 2021 l'Ente ha poi voluto fornire un chiarimento anche in ordine alla rilevata mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria per euro 19.235,50 affermando che *"la discrasia della mancata restituzione avverrà nell'anno 2019 e questa non è stata inserita nei residui perché come già anticipato per le vie brevi, l'Ente e i revisori si sono accordati di rilevare i residui attivi e passivi alla fine di tutto questo processo di ricognizione e ricostruzione dei dati contabili riferiti agli esercizi 2017 e 2018 che hanno incidenza appunto sul risultato finale; La somma di euro 19.235,50 si troverà a chiusura della competenza 2019 (regolarizzazione Tesoriere)"*.

L'Ente ha specificato, quindi, che la somma di euro 19.235,50, riguardante anticipazione di tesoreria non restituita al 31 dicembre 2018, verrà regolarizzata con l'approvazione del rendiconto dell'anno 2019, in occasione del quale si provvederà alla revisione dei residui.

Tali affermazioni non possono che confermare i dubbi sull'attendibilità dei prospetti di rendiconto riapprovati dall'Ente dal momento che si dà chiara evidenza di come vi siano poste non correttamente rappresentate come il menzionato importo non confluito tra i residui passivi del rendiconto dell'anno 2018 trattandosi di anticipazione di tesoreria non restituita. Importo di cui, peraltro, non si comprende l'origine dal momento che il fondo cassa al 31 dicembre 2018 presenta un risultato maggiore di zero. Circostanza che porterebbe ad escludere la sussistenza di anticipazioni ancora da restituire.

Risultato di amministrazione

Dall'esame del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'anno 2018 riapprovato emerge un risultato di amministrazione di euro 223.422,91, di cui parte accantonata per FCDE di euro 50.000,00 e parte disponibile di euro 173.422,91.

In disparte la singolare coincidenza dell'importo del FCDE accantonato rispetto al valore dell'anno 2017, la seguente tabella riepiloga il raffronto del prospetto del risultato di amministrazione approvato in prima seduta con deliberazione n. 18 del 17 maggio 2019 con quello riapprovato con delibera consiliare n. 2 del 22 febbraio 2021:

		Primo rendiconto (DCC n. 18 del 15.05.2019)	Rendiconto riapprovato (DCC n. 2 del 22.02.2021)
Fondo cassa al 01.01.2018		17.954,53	17.954,53
Riscossioni	+	1.490.161,97	1.529.091,02
Pagamenti	-	1.508.116,50	1.532.995,64
Fondo cassa al 31.12.2018	=	0,00	14.049,91
Residui attivi	+	1.290.708,76	820.498,00
Residui passivi	-	1.157.929,70	611.125,00
FPV di parte corrente	-	0,00	0,00
FPV di parte capitale	-	0,00	0,00
Risultato di amministrazione al 31.12.2018	=	132.779,06	223.422,91
Parte accantonata per FCDE	-	5.000,00	50.000,00
Parte vincolata	-	0,00	0,00
Parte destinata agli investimenti	-	0,00	0,00
Parte disponibile	=	127.779,06	173.422,91

Come per l'anno 2017, da tale raffronto emergerebbe una situazione anche migliore rispetto a quella attestata con la prima approvazione del rendiconto considerato il miglioramento della parte disponibile del risultato di amministrazione nonostante l'incremento del FCDE, ricalcolato in euro 50.000,00 a fronte dell'iniziale importo di soli 5.000,00 euro.

Per i documenti inviati, peraltro, anche per l'anno 2018 non è possibile evincere il criterio utilizzato per la determinazione del FCDE, della cui congruità non è data alcuna contezza in assenza di adeguata dimostrazione in ordine alla corretta applicazione dei criteri di calcolo indicati dal punto 3.3. del D.Lgs. n. 118 del 2011. Fondo la cui consistenza, peraltro, appare piuttosto contenuta considerando l'entità dei residui attivi indicati nel prospetto del risultato di amministrazione.

Per altro verso, anche per l'anno 2018 si segnalano delle rilevanti discrasie tra il prospetto del risultato di amministrazione ed i prospetti delle entrate e delle spese (cfr. "conto del bilancio anno 2018 - gestione delle entrate" e "conto del bilancio anno 2018 - gestione delle spese").

Sebbene, come già rilevato, i dati relativi alle movimentazioni di cassa ora trovano riscontro sia con i prospetti relativi alla gestione delle entrate e delle spese sia con il conto del tesoriere, altrettanto non può affermarsi per le altre voci del risultato di amministrazione.

Non è stato, infatti, possibile trovare corrispondenza tra i residui attivi e passivi indicati nel

prospetto del risultato di amministrazione con i prospetti relativi alla gestione delle entrate e delle spese.

In particolare:

- nel prospetto "conto del bilancio anno 2018 – gestione delle entrate" suddivise per titolo e tipologia non è riportato il valore dei residui complessivi conservati alla fine dell'esercizio che è indicato in euro zero (rigo TR);
- nel prospetto "conto del bilancio anno 2018 – gestione delle spese" suddivise per missione, programma e titolo i residui complessivi (rigo TR) sono pari ad euro 1.011.887,43 rispetto a quelli indicati nel risultato di amministrazione pari ad euro 611.125,00.

In generale si rileva che sui prospetti trasmessi non è stato possibile effettuare alcun controllo, se non quello relativo al totale delle riscossioni e dei pagamenti, in quanto i medesimi non sono correttamente compilati, risultano incompleti e i dati in essi contenuti non sono congruenti fra loro.

A solo titolo esemplificativo, dal prospetto delle entrate per titolo e tipologia si rileva quanto segue:

- la prima pagina non riporta i residui finali delle entrate ivi riportate (dal titolo 1-tipologia 101 al titolo 3- tipologia 300);
- i residui attivi del titolo 3 sono indicati in euro 151.805,93 anziché in euro 152.365,04, corrispondente alla sommatoria dei residui iniziali (euro 151.751,63), gli accertamenti (euro 52.137,42) e i maggiori residui riaccertati (euro 44,00), detratte le riscossioni complessive (euro 51.568,01);
- analoga discrasia vale per i residui attivi del titolo 4 indicati in euro 176.468,30, mentre dal calcolo dei valori esposti risulterebbero di euro 177.739,17;
- per i residui attivi del titolo 9 non sono riportati gli accertamenti di competenza né i residui finali, in presenza sia di residui iniziali che di riscossioni registrate tutte in c/competenza.

Per quanto riguarda le spese, la tabella che segue mostra le incongruenze rilevate sui totali del prospetto per missione, programma e titolo:

Importi indicati nel prospetto delle spese per missioni, programmi e titoli	
Totale residui iniziali	1.085.066,58
Totale pagamenti c/residui	-491.685,19
Totale minori residui riaccertati	-9.292,19
Residui finali da esercizi precedenti	565.457,20
<i>mentre tenuto conto dei dati sopra indicati sarebbe di</i>	<i>584.089,20</i>
Totale impegni di competenza	1.075.439,71
Totale pagamenti c/competenza	-1.041.310,45
Residui finali di competenza	446.430,23

<i>mentre tenuto conto dei dati sopra indicati sarebbe di</i>	34.129,26
Totale residui alla fine dell'esercizio	1.011.887,43
<i>mentre tenuto conto dei dati sopra indicati sarebbe di</i>	618.218,46
Residui passivi indicati nel risultato di amministrazione	611.125,00

Infine, dall'allegato e) relativo al riepilogo degli impegni per titoli e macroaggregati risulta un totale impegnato di euro 841.665,69, mentre dal citato prospetto delle spese per missione, programma e titolo l'impegnato complessivo è indicato in euro 1.075.439,71.

A fronte di tali rilevanti e diffuse discrasie l'Ente è stato invitato a:

- chiarire le ragioni delle stesse, che pongono in dubbio l'attendibilità del prospetto del risultato di amministrazione riapprovato dal Consiglio comunale;
- specificare il metodo adottato per il calcolo del FCDE, fornendo dimostrazione della corretta applicazione dei criteri di calcolo indicati dal punto 3.3. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

A fronte di tali richieste l'Ente si è limitato ad affermare che *"il prospetto è stato estrapolato direttamente dal software"*.

Con tale affermazione sembra che sia stata data risposta al solo quesito riguardante il metodo di determinazione del FCDE. Risposta peraltro identica a quella fornita per l'analoga domanda posta per il FCDE accantonato con il rendiconto dell'anno 2017.

Nel prendere quindi atto che l'Ente non ha fornito alcun chiarimento in ordine alle diffuse discrasie che pongono in dubbio l'attendibilità del risultato di amministrazione riapprovato per l'anno 2018, si ribadiscono le osservazioni in precedenza svolte in ordine alla formazione del FCDE per cui vi è evidenza che, per la determinazione di tale fondo, non vi è stata alcuna attività di analisi e di verifica della sua congruità, con un sicuro affidamento sulle estrapolazioni del *software*, non messe in discussione dall'Ente e dall'Organo di revisione nemmeno a fronte dell'articolata nota istruttoria ricevuta e vertente, essenzialmente, proprio sulle numerose discrasie rilevate tra i diversi prospetti di bilancio.

Anche per tale esercizio finanziario, solo con le memorie presentate in data 28 aprile 2021 l'Ente ha riconosciuto la correttezza dei rilievi evidenziati in sede istruttoria, limitandosi tuttavia ad affermare di aver *"concluso le proprie verifiche proprio in merito alle differenze evidenziate"* anche per il consuntivo dell'anno 2018, senza fornire alcun dato in ordine all'esito delle verifiche effettuate. Contestualmente è stato comunicato che per il giorno 10 maggio 2021 è stato convocato un Consiglio comunale straordinario per la *"riapprovazione definitiva"* del rendiconto anche di tale esercizio.

Verifica degli equilibri

Dal prospetto relativo alla verifica degli equilibri trasmesso dall'Ente con la nota del 31 marzo 2021 risulta un equilibrio di parte corrente di euro 200,00, un equilibrio di parte capitale di euro 30.000,00 e quindi un equilibrio finale di euro 30.200,00.

Tali risultanze, come già sopra esposto, non risultano compatibili con gli importi degli accertamenti e degli impegni riportati nel "quadro generale riassuntivo" inviato con la medesima nota.

In particolare, la tabella che segue mostra il raffronto dei dati contabili del prospetto di verifica degli equilibri approvato in prima seduta con deliberazione n. 18 del 17 maggio 2019 con quelli indicati nel prospetto degli equilibri e nel "quadro generale riassuntivo" riapprovati con deliberazione n. 2 del 22 febbraio 2021:

	da rendiconto approvato con DCC 18 del 17.05.2019 (prospetto verifica degli equilibri)	da rendiconto approvato con DCC 2 del 22.02.2021 (prospetto verifica degli equilibri - trasmesso il 31.03.2021)	da accertamenti/impegni rilevati dal quadro generale riassuntivo trasmesso il 31.03.2021
FPV di entrata corrente	0,00	0,00	0,00
recupero disavanzo	0,00	0,00	0,00
entrate titolo 1+2+3	537.586,19	579.276,00	583.376,00
spese titolo 1	537.586,19	575.976,00	537.586,19
FPV di spesa corrente	0,00	0,00	0,00
spese titolo 2.04	0,00	0,00	0,00
spese titolo 4	0,00	3.100,00	3.000,00
somma finale	0,00	200,00	42.789,81
utilizzo di avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
equilibrio di parte corrente	0,00	200,00	42.789,81
utilizzo di avanzo di amministrazione	30.000,00	30.000,00	0,00
FPV di entrata capitale	0,00	0,00	0,00
entrate titoli 4+5+6	51.956,57	51.956,57	51.956,57
spese titolo 2	81.956,57	51.956,57	81.956,57
spese titolo 2.04	0,00	0,00	0,00
equilibrio di parte capitale	0,00	30.000,00	-30.000,00
Equilibrio finale	0,00	30.200,00	12.789,81

Da quanto riportato in tabella emergono rilevanti discrasie tra il prospetto di verifica degli equilibri e gli accertamenti e impegni riportati nel quadro generale riassuntivo riapprovati dal Consiglio comunale. In particolare:

- il totale delle entrate dei titoli 1-2-3, pari ad euro 583.376,00, differisce dall'importo indicato nel prospetto degli equilibri, pari ad euro 579.276,00;
- le spese del titolo 1 vengono indicate in euro 537.586,19 mentre nel prospetto degli equilibri in euro 575.976,00;
- le spese del titolo 4 vengono indicate in euro 3.000,00, mentre nel prospetto degli equilibri in euro 3.100,00;
- le spese del titolo 2 vengono indicate in euro 81.956,57, mentre nel prospetto degli equilibri ammontano ad euro 51.956,57;
- nel prospetto degli equilibri vi è poi l'indicazione dell'utilizzo di avanzo di amministrazione per euro 30.000,00, non indicato nel quadro generale riassuntivo.

Tali incongruenze, riscontrate dal raffronto di prospetti riapprovati dal Consiglio comunale ed inviati con la medesima nota del 31 marzo 2021 portano a ritenere inattendibili i dati ivi riportati.

Riaccertamento dei residui attivi e passivi

Contrariamente a quanto comunicato dall'Ente con la citata nota n. 2362 del 2 novembre 2020, nella quale si rimandavano le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi alla predisposizione del rendiconto dell'anno 2018 da rettificare, dalla relativa delibera consiliare di riapprovazione di tale rendiconto risulta che "(...) è in corso la procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, in conformità all'art. 228, comma 3 del T.U.E.L. (...)".

Tale circostanza è confermata anche dalla lettura della relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto (cfr. pag. 14) dalla quale risulta che l'Ente non ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e che l'Organo di revisione non ha potuto verificare:

- il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL;
- che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

Lo stesso revisore evidenzia, infine, di non aver potuto effettuare il controllo circa il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza.

In ordine a tale aspetto si rileva, pertanto, che l'Ente, sebbene sia stato richiesto con la

deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE, prima di riapprovare i rendiconti degli anni 2017 e 2018, non ha effettuato una verifica dell'attendibilità delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi nemmeno in occasione del riesame dei dati dell'esercizio più recente da revisionare (ovvero l'anno 2018).

Per l'anno 2017 l'Ente, con la nota n. 2362 del 2 novembre 2020, rappresentava che: “[p]er quanto concerne la rendicontazione dei residui attivi e passivi, dei quali vi è già contezza nella contabilità dell'Ente, di comune accordo con i Revisori dei Conti [...], di effettuare la linearità dei dati con l'approvazione del rendiconto 2018 del quale siamo in stretta collaborazione con la Tesoreria e dovremmo concludere l'iter entro la fine del mese con riapprovazione da parte del Consiglio Comunale”.

Nonostante tale affermazione, come prima evidenziato, sembrerebbe che tale verifica di attendibilità sul riaccertamento dei residui non sia stata effettuata nemmeno in occasione della riapprovazione del rendiconto dell'anno 2018.

Nel prendere atto di tali circostanze si rileva come con la menzionata deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE, a fronte di un consistente disordine contabile, la Sezione aveva disposto a carico dell'Ente, di concerto con l'Organo di revisione, una verifica dell'attendibilità, oltre che della contabilità, anche operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi nei termini indicati dalla stessa deliberazione.

In particolare, nell'occasione sono state sollevate “perplexità sulla sostanziale consistenza di tali residui, sia attivi che passivi, a causa della discutibile gestione di cassa, che ovviamente incide direttamente sulla consistenza dei medesimi, e dal grave disordine contabile riscontrato che fa sorgere dubbi sulla validità delle operazioni di riaccertamento dei residui effettuate dall'Ente”.

Invitato a chiarire le ragioni per cui la richiesta verifica di attendibilità delle operazioni di riaccertamento dei residui non è stata ancora effettuata, l'Ente, con la nota del 31 marzo 2021, ha specificato che “in accordo con i Revisori e comunicato per le vie brevi anche alla Corte dei conti provvederà al riaccertamento dei residui alla conclusione delle verifiche e delle congruità contabili seguenti al processo in corso”.

Sul punto è doveroso evidenziare che le comunicazioni pervenute al Magistrato istruttore prospettavano, come peraltro espressamente scritto dallo stesso Ente nella richiamata nota del 2 novembre 2020, uno slittamento della verifica sull'attendibilità delle operazioni di riaccertamento dei residui al momento della riapprovazione del rendiconto dell'anno 2018, e non dell'anno 2019.

Ne consegue che, per i rendiconti degli anni 2017 e 2018, nonostante le indicazioni della Sezione con la deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE, l'Organo di revisione non ha effettuato le verifiche di attendibilità sulla correttezza dei riaccertamenti dei residui operati

dall'Ente, facendo slittare tale adempimento in occasione della prospettata necessità di provvedere alla riapprovazione anche del rendiconto dell'anno 2019.

Sul punto la Sezione, nel prendere atto di tale orientamento assunto dall'Ente e dagli Organi di revisione, rileva la mancata attuazione di quanto disposto al riguardo con la citata deliberazione, fermo restando che, ad ogni modo, lo slittamento delle verifiche non può certo giustificare le numerose e diffuse discrasie comunque presenti nei prospetti delle entrate e delle spese riapprovati dall'Ente e inviati alla Sezione, che palesano delle incongruenze intrinseche tali da porre in discussione l'attendibilità dei risultati di amministrazione riapprovati dall'Ente sia per l'anno 2017 che per l'anno 2018.

Relazione dell'Organo di revisione sullo schema di rendiconto (art. 239, comma 1, lett. d) del TUEL)

Nella relazione sullo schema di rendiconto predisposta ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. d) del TUEL, il Revisore riporta che, dai controlli effettuati *"a posteriori (...) non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e attesta che l'Ente ha adottato le misure correttive suggerite dal sottoscritto revisore anche per le vie brevi proprio nell'ottica di collaborazione fattiva prevista dal TUEL"*.

Tuttavia, dalla lettura del documento emergono alcune fattispecie per le quali il medesimo non ha potuto effettuare le dovute verifiche.

In particolare, l'Organo di revisione, tra l'altro, non ha potuto verificare:

- la quantificazione del debito commerciale scaduto al 31 dicembre 2018 né la sua pubblicazione. Inoltre, risulta che *"l'Ente non ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal comma 1 dell'art. 41 del D.L. 66 del 2014 perché il programma di contabilità non produce questa documentazione"* (cfr. pag. 8);
- la regolarità dei rapporti finanziari tra Ente locale e il concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. c) del TUEL *"in quanto non è stato prodotto questo prospetto necessario al monitoraggio della suddetta fattispecie"* (cfr. pag. 9);
- il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL (cfr. pag. 14);
- che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

Dall'esame della citata relazione risulta, inoltre:

- l'inesistenza di debiti fuori bilancio già riconosciuti e/o da riconoscere e/o da finanziare (cfr. pag. 6);
- che il FCDE, pari ad euro 50.000,00, è stato calcolato con utilizzo del criterio c.d.

semplificato sebbene non sia stato compilato correttamente il relativo prospetto di calcolo previsto dal punto 3.3. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n 118 del 2011 (cfr. pag. 16) precludendone la verifica di congruità.

- **Metodo semplificato** secondo il seguente prospetto:

Fondo crediti accantonato nel risultato di amministrazione al 01/01	+	-
Utilizzo Fondo crediti per cancellazione crediti inesigibili	-	-
Fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione	+	-
FONDO CREDITI ACCANTONATO A RENDICONTO		50.000,00

FCDE che, peraltro, è stato accantonato per un importo identico a quello accantonato nel rendiconto dell'anno 2017;

- che sarebbe stato accantonato un fondo per indennità di fine mandato, pari ad euro 5.000,00, il quale però non è presente nel prospetto relativo alla composizione del risultato di amministrazione (cfr. pagg. 16-17).

Nel prendere atto dei diversi profili per i quali l'Organo di revisione non è stato posto nelle condizioni di effettuare le richieste verifiche, l'Ente è stato invitato a chiarire le menzionate discrasie, con particolare riferimento alla dimostrazione di come è stato calcolato il FCDE nel rispetto dei richiamati principi contabili ed all'allocazione dell'accantonamento del fondo per l'indennità di fine mandato.

Anche a fronte di tale richiesta istruttoria, con la nota del 31 marzo 2021 l'Ente si è limitato ad affermare che *"il prospetto è stato estrapolato direttamente dal software"*, senza fornire alcuna informazione in ordine all'accantonamento dell'indennità di fine mandato.

2.2 Inserimento dei prospetti contabili e dei relativi allegati nella banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) effettuando le dovute rettifiche per i dati già presenti in esito alle verifiche da effettuare sui rendiconti 2017 e 2018

In merito all'importanza di ottemperare in modo corretto e tempestivo agli obblighi di trasmissione di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 cioè, in sintesi, all'implementazione della BDAP, si richiamano tutte le considerazioni già ampiamente esposte nella citata deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE.

Posto quanto sopra, dalla consultazione della BDAP effettuata in data 16 marzo 2021, risulta che l'Ente, per le annualità richiamate in deliberazione e per le successive, ha provveduto in maniera parziale e non sempre corretta.

In particolare, risulta la seguente situazione:

- **bilancio preventivo 2017-2019:** l'Ente risulta inadempiente non avendo trasmesso alcun prospetto contabile né allegato obbligatorio;
- **bilancio preventivo 2018-2020:** risultano presenti solo gli allegati (parere dell'Organo di revisione e nota integrativa), ma mancano tutti i prospetti contabili;
- **bilancio preventivo 2019-2021:** viceversa, risultano presenti i prospetti contabili (tranne il piano degli indicatori), ma mancano gli allegati obbligatori;
- **bilancio preventivo 2020-2022:** risultano trasmessi tutti i prospetti contabili, ma con segnalazioni di "anomalie di coerenza"; sono presenti gli allegati obbligatori;
- **rendiconto 2017:** l'Ente risulta inadempiente non avendo trasmesso alcun prospetto contabile né allegato obbligatorio;
- **rendiconto 2018:** è stata effettuata la trasmissione incompleta dei prospetti contabili (manca il prospetto dei dati contabili analitici) e risultano segnalazioni di "anomalie di coerenza"; sono presenti gli allegati obbligatori.

In particolare, l'ultima trasmissione del prospetto "*schemi di bilancio*" risulta protocollata dalla BDAP in data 26 febbraio 2021, quindi i dati in esso contenuti dovrebbero essere coerenti con i dati del rendiconto riapprovato. Tuttavia, si rileva che i dati contabili inseriti non risultano congruenti né tra loro (infatti risultano segnalazioni di anomalie di coerenza sia nelle entrate che nelle spese) né con quelli risultanti dai prospetti trasmessi dall'Ente. A solo titolo esemplificativo, nel prospetto delle "entrate per titoli" risulta l'applicazione di avanzo di amministrazione per euro 30.000,00 anziché zero, riscossioni complessive di euro 1.025.301,59 anziché di euro 1.529.091,02, residui attivi di euro 1.221.176,92 anziché di euro 820.498,00;

- **rendiconto 2019:** risulta la trasmissione, seppur con segnalazioni di anomalie di coerenza, sia dei prospetti contabili che degli allegati obbligatori.

Tuttavia, da un primo controllo sommario, risultano, anche per tale documento, incoerenze tra i quadri compilati che ne rendono la consultazione priva di qualsiasi parametro di attendibilità.

A titolo esemplificativo, dal prospetto delle "entrate per titoli" risultano riscossioni per euro 655.025,99 e residui attivi per euro 1.441.909,45, mentre nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione tali valori sono esposti rispettivamente per euro 502.294,05 e per euro 1.520.817,77.

Da quanto sopra emerge, da un lato, che a partire dall'anno 2020 (anno in cui dovevano essere effettuate le trasmissioni del bilancio preventivo 2020-2022 e del rendiconto 2019) l'Ente ha effettuato la trasmissione dei prospetti e degli allegati in conformità alla citata normativa, ma che, dall'altro, tale adempimento, non risultando i prospetti correttamente compilati, risulta privo di utilità ai fini delle attività di monitoraggio e di controllo, in

pregiudizio delle attività di controllo di questa Corte oltre che delle più estese funzioni di coordinamento di finanza pubblica considerata la rilevanza della BDAP per tale importante funzione svolta dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Invitato a indicare le ragioni di tali diffusi inadempimenti nell'alimentazione della BDAP, specificando le misure organizzative adottate o che intende adottare per superare tale seria criticità, l'Ente, con la nota del 31 marzo 2021 ha comunicato di aver "*provveduto in data 24/10/2021 [verosimilmente 25 febbraio 2021 tenendo conto della data di caricamento in BDAP] ad aggiornare i dati su BDAP i quali alla data odierna non sono ancora definitivamente trasmessi e che verranno ultimati nei prossimi giorni, e ne daremo notizia di avvenuta completezza a codesta On. Corte dei Conti con nota successiva*".

Comunicazione allo stato non pervenuta alla Sezione.

Ne consegue che persiste la condizione di diffuse irregolarità nell'alimentazione della BDAP, con tutto ciò che ne consegue in termini sanzionatori ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 che dispone il blocco delle assunzioni nei termini ivi specificati, nonché, a decorrere dal 1° novembre 2019, ai sensi dell'ora vigente art. 161, comma 4, del TUEL che dispone la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.

Allo stato attuale, pertanto, la Sezione rileva come l'Ente non abbia ancora dato corretta esecuzione a quanto disposto con la deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE con la quale è stato richiesto, per i rendiconti e bilanci indicati in deliberazione, di completare l'inserimento dei prospetti contabili e dei relativi allegati nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche effettuando le dovute rettifiche per i dati già presenti in esito alle verifiche contabili svolte.

2.3 Invio al Ministero dell'Interno delle certificazioni previste dall'allora vigente art. 161 del T.U.E.L. per i documenti di bilancio per cui è ancora inadempiente

Come rilevato nella citata deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE, l'Ente risultava inadempiente anche per la trasmissione dei certificati previsti dall'allora vigente art. 161 del TUEL. Tali inadempienze hanno comportato "*la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'Interno*" ai sensi dell'allora vigente comma 3 dell'articolo 161 del TUEL.

Dalla consultazione della banca dati del Ministero dell'Interno (Finanza Locale) effettuata in data 16 marzo 2021 l'Ente, in sede istruttoria, è risultato ancora inadempiente con la conseguente persistenza del blocco dei trasferimenti tant'è vero che, nel corso dell'anno 2020, non risultano effettuati pagamenti a favore dell'Ente relativamente alle annualità pregresse.

Invitato anche per tale aspetto a indicare le ragioni di tale persistente inadempimento, l'Ente, con la nota del 31 marzo 2021, ha affermato che "[c]on l'attuale riorganizzazione [...] sarà in grado di effettuare tempestivamente tutte le comunicazioni del caso agli enti preposti".

Anche per tale aspetto, l'Ente non risulta aver ancora posto in essere tale adempimento, con conseguente pregiudizio per il proprio bilancio.

La Sezione accerta, pertanto, che l'Ente non ha ancora dato corretta esecuzione a quanto disposto dalla Sezione con la deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE con la quale è stato richiesto di inviare al Ministero dell'Interno le certificazioni previste dall'allora vigente art. 161 del T.U.E.L. per i documenti di bilancio per cui è ancora inadempiente.

2.4 Relazione particolareggiata dell'Organo di revisione

Come precisato in premessa, in esito ai controlli svolti sui rendiconti 2017 e 2018 del Comune di Valgioie, questa Sezione accertava numerose irregolarità contabili e ravvisava la necessità che l'Ente adottasse tempestivamente ogni misura organizzativa idonea a superare con solerzia l'attuale stallo della gestione economico finanziaria, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile.

A tal fine, oltre a quanto sopra illustrato nei precedenti paragrafi, si disponeva che l'Organo di revisione provvedesse a redigere:

- la relazione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 per il rendiconto dell'anno 2018 (c.d. questionario al consuntivo);
- una particolareggiata relazione in merito all'esito delle verifiche da effettuare (anche avvalendosi di adeguate tecniche di campionamento) sull'attendibilità della contabilità e delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.

In merito a quanto sopra si rileva che:

- la relazione ex art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 non risulta ancora trasmessa dal momento che, dalla consultazione della piattaforma Con.Te. il questionario al consuntivo 2018 risulta "*in compilazione*" dall'11 novembre 2019;
- la relazione particolareggiata sull'attendibilità della contabilità e delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, allo stato, non è ancora pervenuta alla Corte.

Si precisa che, ai fini di quanto richiesto, non può essere considerata la relazione predisposta ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. d) del TEUL sullo schema di rendiconto sia da un punto di vista formale, trattandosi di documento diretto al Consiglio comunale e non alla Corte dei conti, ma anche da un punto di vista sostanziale, non contenendo tale documento gli esiti delle prescritte verifiche. Lo stesso, infatti, si limita ad indicare genericamente l'assenza di "*gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali*" attestando che l'Ente "*ha adottato le misure correttive suggerite*".

Delle attività di verifica svolte sulla regolarità contabile vi è giusto un mero accenno nella relazione interlocutoria pervenuta con nota n. 2121 del 25 settembre 2020 a firma congiunta del Sindaco e dei revisori *pro tempore* ed attuale. Accenno che non può essere considerato esaustivo riguardando il solo rendiconto dell'anno 2017, fermo restando che la Sezione ha comunque richiesto una relazione particolareggiata a cura dell'attuale Organo di revisione. Per l'anno 2018, invece, come in precedenza accennato, non è stato fornito alcun elemento di conoscenza.

Tale Organo di revisione è stato, pertanto, invitato a chiarire il motivo per cui non sono stati ancora inviati alla Sezione il questionario per il rendiconto dell'anno 2018 (tramite l'applicativo ConTe) e la relazione particolareggiata sulle verifiche richieste con la deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE.

Nella nota del 31 marzo 2021, di cui l'Organo di revisione è cofirmatario, in risposta alla predetta richiesta si legge unicamente che "[l]'*organo di revisione provvederà nel breve a compilare il questionario Con.Te*", senza fornire alcun riscontro in ordine all'ulteriore relazione che l'Organo di revisione avrebbe dovuto redigere per dare conto alla Sezione delle verifiche svolte.

Sul punto, peraltro, l'Organo di revisione, in sede di adunanza pubblica, ha rappresentato di non aver provveduto alla redazione di tale relazione dal momento che ha comunque rilevato criticità nella gestione contabile dell'Ente, solo ora in via di risoluzione. Per la persistenza di tali criticità ha ritenuto di non provvedere alla redazione di tale relazione.

Sul punto la Sezione, nel prendere atto di tale valutazione operata dall'Organo di revisione e nell'accertare la mancata esecuzione della citata deliberazione per tale specifico aspetto, evidenzia che la relazione richiesta costituisce uno strumento di controllo utile per un riscontro sull'attendibilità della contabilità e della gestione dei residui per cui tale relazione avrebbe dovuto costituire lo strumento di ausilio per conoscere l'effettiva situazione in cui versa l'Ente, rimettendo a questa Sezione le conseguenti valutazioni.

La decisione di non provvedere a tale adempimento ha costituito, pertanto, un aggravio per il lavoro istruttorio svolto senza il supporto richiesto.

Sul punto, peraltro, è bene precisare che la Sezione ha individuato nell'attuale Revisore l'organo a cui affidare le necessarie verifiche sull'operato dell'Ente. Da tale punto di vista si prende atto che lo stesso Revisore è stato affiancato anche dal Revisore *pro tempore*. Per quanto emerge dagli atti, tale affiancamento è avvenuto su concorde avviso dell'Ente e dello stesso Revisore e verosimilmente ha costituito un elemento di ulteriore supporto. Ciò, tuttavia, non può certo affievolire l'onere dell'attuale Revisore di fornire alla Sezione contezza delle attività di verifica svolte nel loro complesso, per entrambi gli esercizi oggetto della deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE.

3. Valutazioni conclusive

Per quanto ampiamente esposto, la Sezione ritiene che il Comune di Valgioie, nonostante le diverse proroghe concesse, non abbia ancora dato corretta esecuzione alla deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE sotto diversi profili.

In punto di fatto emerge che, a fronte di un iniziale termine di novanta giorni indicato dalla Sezione con la deliberazione n. 26/2020/SRCIE/PRSE inviata all'Ente in data 9 aprile 2020, il Comune di Valgioie ha fruito di diverse proroghe per l'esecuzione della stessa, concesse in ragione, per un verso, delle prospettate difficoltà nel ricevere dal tesoriere i dati necessari alla riconciliazione della cassa e, per altro verso, per l'esigenza di far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ne è conseguito che in data 21 ottobre 2020 l'Ente ha riapprovato il rendiconto del solo anno 2017, mentre il rendiconto dell'anno 2018 è stato riapprovato in data 22 febbraio 2021, con conseguente comunicazione alla Sezione con nota del 24 febbraio 2021.

L'Ente ha quindi fruito di 231 giorni di proroga rispetto all'originario termine indicato dalla Sezione.

In tale consistente lasso temporale sembra che siano stati superati gli iniziali attriti intercorsi tra l'Ente e l'Organo di revisione in ordine ai quali si è reso comunque necessario, in data 17 luglio 2020, un richiamo del Magistrato istruttore sulla necessità di improntare i reciproci rapporti ai canoni di massima e leale collaborazione considerata la rilevanza pubblicistica delle funzioni attribuite, nonché della necessità di operare nell'interesse della comunità amministrata per pervenire quanto prima alla soluzione delle criticità segnalate dalla Sezione ed al conseguente ripristino delle condizioni di sana gestione finanziaria del Comune.

Non appena pervenuta la nota n. 432 del 24 febbraio 2021, considerando conclusa l'attività di esecuzione della deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE, sono stati esaminati i documenti riguardanti la riapprovazione dei rendiconti degli anni 2017 e 2018 al fine di verificare la corretta attuazione di quanto disposto con tale deliberazione.

L'esito di tale disamina, come ampiamente esposto nei precedenti paragrafi, ha consentito di verificare unicamente la riconciliazione dei dati di cassa.

L'Ente ha poi prodotto i prospetti riapprovati dal Consiglio comunale ed attestanti i risultati di amministrazione conseguiti negli anni 2017 e 2018.

Prospetti da cui emergerebbe, *prima facie*, l'assenza di condizioni di squilibrio finanziario essendo stato attestato il conseguimento di un risultato di amministrazione pari ad euro 213.411,50 per il 2017 e ad euro 223.422,91 per il 2018, le cui quote disponibili (al netto delle quote accantonate e in assenza di vincoli e di quote destinate agli investimenti) risultano rispettivamente pari ad euro 163.411,50 e ad euro 173.422,91.

L'esame dei documenti di bilancio inviati, peraltro incompleti e non sempre conformi agli

schemi previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011, ha fatto emergere, tuttavia, la presenza di diffuse e gravi discrasie con i prospetti di verifica degli equilibri e dei risultati di amministrazione riapprovati dal Consiglio comunale per gli anni 2017 e 2018.

È stato quindi richiesto l'invio del rendiconto dell'anno 2019 al fine di disporre, in chiave dinamica, di una visione quanto più possibile aggiornata della situazione economico-finanziaria dell'Ente.

Rendiconto approvato dall'Ente solo in via provvisoria in ragione della necessità di dare esecuzione alla deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE. Provvisorietà che, protraendosi nel tempo, costituisce un grave *vulnus* per il ciclo di bilancio, con conseguente alterazione del principio di continuità.

Sul punto la Sezione richiama quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 49 del 2018 nella parte in cui ha affermato che il *"principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie"*. Con la medesima pronuncia è stato poi evidenziato che *"il richiamato principio di continuità del bilancio è una specificazione del principio dell'equilibrio tendenziale contenuto nell'art. 81 Cost., in quanto "collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato" (ex plurimis, sentenza n. 181 del 2015), consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi"*.

In ragione del rilevante ritardo accumulato dall'Ente già per la riapprovazione dei rendiconti degli anni 2017 e 2018, a fronte della richiesta di una proroga di 25 giorni per riapprovare anche il rendiconto dell'anno 2019, considerate le significative discordanze emerse dall'esame dei rendiconti riapprovati, è stata avviata l'istruttoria riepilogata nei precedenti paragrafi per chiarire l'origine, la natura e la portata di tali discrasie, anche al fine di evitare che le stesse si potessero riverberare sul rendiconto dell'anno 2019 (da riapprovare con tempestività) e dell'anno 2020, nonché sul bilancio di previsione 2021-2023.

Documenti di bilancio, peraltro, caratterizzati dall'ulteriore esigenza di dare puntuale e corretta attuazione alle norme riguardanti i diversi fondi erogati dallo Stato per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle quali si richiamano, a mero titolo esemplificativo, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prescrive specifici obblighi di apposizione di vincoli per eventuali risorse non utilizzate, nonché l'art. 39, comma 2, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) che disciplina l'obbligo di invio al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio 2021, di una

certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza (adempimento il cui ritardo comporta l'adozione delle sanzioni previste dal successivo comma 3 del citato articolo 39). Nonostante l'articolata richiesta istruttoria inviata in data 16 marzo 2021, con la nota del 31 marzo 2021 l'Ente, non solo non ha fornito alcun riscontro per poter chiarire tali discrasie, ma ha inviato ulteriori documenti (sebbene non tutti quelli richiesti) contenenti dati ancora diversi, rendendo sempre più nebulosi e confusi i dati sulla base dei quali il Consiglio comunale ha riapprovato i rendiconti degli anni 2017 e 2018 ed i relativi prospetti rappresentativi dei risultati di amministrazione.

Sul punto si precisa che le discordanze riscontrate attengono alla coerenza intrinseca dei documenti di bilancio riapprovati, per cui non vi è quadratura tra il prospetto del risultato di amministrazione ed i prospetti delle entrate e delle spese, a loro volta caratterizzati da diffuse incongruenze.

Da tali risultanze e da quanto riportato nelle note di riscontro citate, sembrerebbe che, nell'ampio lasso di tempo trascorso, l'Ente abbia concentrato l'attenzione esclusivamente sulla riconciliazione dei dati di cassa con il tesoriere, tralasciando un'attenta revisione di tutti gli altri dati di bilancio correlati, con una conseguente squadratura strutturale dei dati contabili, per cui continua a persistere uno stato di diffusa confusione non ancora superato dall'Ente, almeno considerando i rendiconti degli anni 2017 e 2018 riapprovati.

Nello specifico, sembrerebbe che l'Ente abbia inserito nei rendiconti i dati di cassa riconciliati, senza tuttavia adeguare le altre voci di bilancio con le quali non vi è alcuna coerenza espositiva, oltre che presentare svariate incongruenze, alcune delle quali anche di rilevante gravità qualora le stesse fossero espressione di operazioni realmente poste in essere.

Si fa cenno, ad esempio, a quanto rilevato per il rendiconto riapprovato dell'anno 2018 per il quale è stata riscontrata per le spese del titolo 5 anche l'assunzione di impegni superiori agli stanziamenti e, addirittura, pagamenti superiori agli impegni.

Tali circostanze, allo stato non accertabili con certezza in ragione dell'inattendibilità dei prospetti inviati, se mai fossero realmente sussistenti e non riconducibili all'erronea compilazione dei prospetti di bilancio, potrebbero comportare, come già esposto al punto 2.1., gravi ed evidenti violazioni dei principi contabili che regolano, in questo caso, le procedure di spesa, con conseguenti profili anche di responsabilità contabile.

E tutto ciò prescinde dalla verifica di attendibilità sulla correttezza delle operazioni di riaccertamento dei residui richiesta all'Organo di revisione.

Al di là della scelta di far slittare tale verifica alla riapprovazione del rendiconto dell'anno 2019, sulla cui portata si richiama quanto esposto al punto 2.1, non può certo ammettersi

la possibilità di considerare contabilmente corretta l'approvazione di un risultato di amministrazione che non trova adeguata espressione nei correlati prospetti di rendiconto. Le diffuse ed evidenti discrasie rilevate pongono, pertanto, in dubbio la correttezza, l'effettività e l'efficacia dell'attività di revisione effettuata dall'Ente e della conseguente attività di controllo svolta dall'Organo di revisione, al quale si è affiancato anche l'Organo di revisione *pro tempore*.

Tale modo di operare, caratterizzato da un'inaccettabile approssimazione e da una non adeguata attenzione al rispetto anche di basilari principi di contabilità, a partire dalla mera verifica delle quadrature dei prospetti di bilancio, nonché dall'uso di strumenti di rappresentazione contabile non conformi a quelli indicati dal D.Lgs. n. 118 del 2011, costituisce un serio argomento per porre in discussione il percorso di risanamento contabile fino ad ora seguito dall'Ente che, se da un lato ha affermato di aver adottato le necessarie misure organizzative per sanare le criticità accertate dalla Sezione nella tenuta della contabilità, dall'altro lato ha inviato alla stessa Sezione documenti che continuano ad essere caratterizzati da una consistente confusione.

Chiarimenti che non sono stati forniti nemmeno in sede istruttoria, nel corso della quale, a fronte della segnalazione di puntuali discordanze, l'Ente, con nota a firma congiunta del Sindaco e dei Revisori, si è limitato, nella sostanza, ad inviare ulteriori prospetti con dati sempre diversi, gravando ancora una volta la Sezione dell'onere di effettuare le necessarie verifiche senza alcun supporto argomentativo sviluppato dall'Ente o dai Revisori.

Solo con le memorie prodotte nell'imminenza dell'adunanza pubblica il Comune afferma di concordare con i rilievi mossi dal Magistrato istruttore con la specificazione di aver concluso *"le proprie verifiche proprio in merito alle differenze evidenziate sia sul consuntivo anno 2017 e sia sul consuntivo anno 2018"*, per cui è già stato convocato per il 10 maggio 2021 un Consiglio comunale per la *"riapprovazione definitiva anni 2017 e 2018 in ricezione sia delle note del Magistrato Istruttore [...] sia dei controlli interni ulteriori effettuati dall'Ente"*.

Verifiche di cui non viene dato alcun conto e che, evidentemente, non sono state condotte tempestivamente dall'Ente già a partire almeno dalla ricezione della nota istruttoria del 16 marzo 2021.

Solo in sede di adunanza pubblica l'Ente ha poi comunicato di essere riuscito a riconciliare le diverse discordanze rilevate nei prospetti di rendiconto per cui il 10 maggio 2021 il Consiglio comunale riapproverà i rendiconti privi di incongruenze e previa adeguata verifica di congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato in applicazione dei vigenti principi contabili.

Pur prendendo atto di quanto da ultimo rappresentato, sulla base dei documenti fino ad ora pervenuti, la Sezione rileva una non appropriata attenzione riservata ai contenuti della

deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE ed alle successive richieste istruttorie, nonché il protrarsi di una condizione di confusione riconducibili ad un'azione di risanamento di cui non è stata data ancora adeguata dimostrazione nonostante il rilevante lasso temporale concesso; condizione di confusione che, di fatto, ha compromesso la veridicità dei documenti riapprovati dal Consiglio comunale, con conseguenti rischi in ordine all'effettiva prospettiva per l'Ente di risanare la propria gestione contabile, a discapito dell'attendibilità anche dei prossimi documenti di bilancio che dovranno essere licenziati dal Consiglio comunale, a partire dalla preannunciata riapprovazione del rendiconto dell'anno 2019 e dall'imminente approvazione del rendiconto dell'anno 2020, in scadenza il 31 maggio 2021 in virtù della proroga prevista dall'art. 3, commi 1 e 2, del D.L. 30 aprile 2021 n. 56.

Per altro verso, in considerazione delle rilevanti criticità emerse dall'esame dei documenti pervenuti in esecuzione della deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE, la Sezione, come accennato, sempre tenendo conto dei documenti fino ad ora pervenuti, pone in discussione anche l'operato dell'Organo di revisione che, al di là dell'affiancamento dell'Organo di revisione *pro tempore* avvenuto su concorde avviso dello stesso Ente, costituisce il primo interlocutore della Sezione anche in ragione delle specifiche indicazioni ricevute con la richiamata deliberazione con riguardo ad entrambi gli esercizi oggetto di analisi.

Sul punto, peraltro, è necessario precisare che la responsabilità delle funzioni di revisione ricadono ora sull'attuale Revisore unico per ogni attività che l'Ente deve porre in essere per risanare la propria gestione economico-finanziaria, ferme restando le responsabilità del Revisore unico *pro tempore* per le attività svolte nel periodo in cui era in carica.

Ne consegue che il coinvolgimento del Revisore *pro tempore*, avvenuta di comune accordo con l'Ente, deve essere considerato un mero affiancamento per il Revisore in carica, sicuramente utile, nel caso specifico, per l'esame dei dati dell'anno 2017 per cui la collaborazione fornita da quest'ultimo revisore, anche per quanto esposto in sede di adunanza pubblica, ha costituito un ulteriore ausilio per la conduzione per percorso di risanamento contabile dell'Ente.

Un'ulteriore considerazione deve essere poi svolta con riguardo alla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Ebbene, dalle risposte fornite in sede istruttoria alla richiesta di indicare le modalità di determinazione di tale fondo, emerge come lo stesso non sia altro che il frutto della mera elaborazione del *software* adottato per la gestione della contabilità.

Al di là del persistente dubbio sulla congruità di tale fondo, per cui non è stata data alcuna evidenza sulla correttezza del calcolo anche qualora fosse stato applicato il metodo semplificato, la Sezione rileva una sostanziale assenza di attività di controllo e validazione dei dati elaborati dal *software* gestionale da parte del personale preposto alla tenuta della

contabilità.

D'altronde, l'assenza di tale indispensabile attività di controllo e validazione è attestata anche dalle diffuse incongruenze presenti nei prospetti di bilancio e messe in discussione dall'Ente solo con le memorie del 28 aprile 2021, sebbene fossero state già evidenziate in sede istruttoria.

In tal modo sembrano aver operato anche gli Organi di revisione che hanno meccanicamente riprodotto nelle proprie relazioni sugli schemi di rendiconto prospetti di determinazione del FCDE incompleti, senza formulare alcuna valutazione sulla congruità di tale fondo da determinare secondo i criteri indicati dal punto 3.3. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Solo in sede di adunanza pubblica l'Ente ha comunicato di aver ora provveduto a determinare il FCDE in applicazione dei richiamati principi contabili per cui i rendiconti che verranno riapprovati per gli anni 2017 e 2018 terranno conto di tale rielaborazione.

A tale situazione si affiancano, poi, le persistenti inadempienze nell'alimentazione della BDAP e nell'invio delle certificazioni al Ministero dell'Interno ai sensi del previgente art. 161 del TUEL, con tutto ciò che ne consegue per l'Ente anche in termini di mancati trasferimenti e di blocco delle assunzioni.

Anche tali aspetti erano stati oggetto di specifiche disposizioni da parte della Sezione con la deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE.

Nel complesso, dalla disamina dei documenti inviati dall'Ente e dall'infruttuosa istruttoria svolta sugli stessi, la Sezione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dall'Ente solo in adunanza pubblica, rileva, allo stato degli atti, la persistenza di una considerevole confusione contabile che, al di là della gestione della cassa, pone ancora in discussione l'attendibilità complessiva dei rendiconti riapprovati dal Consiglio comunale per gli anni 2017 e 2018.

Condizione di confusione contabile che, in ragione del richiamato principio di continuità dei bilanci, qualora non risolta, non può che influire inevitabilmente anche sulla correttezza dei documenti di bilancio di imminente approvazione, quali il rendiconto dell'anno 2019 (in corso di riapprovazione) ed il rendiconto dell'anno 2020, così vanificando l'obiettivo perseguito dalla Sezione con la deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE, consistente nell'adozione da parte dell'Ente di tempestive misure organizzative necessarie a ripristinare una sana gestione finanziaria ed a redigere documenti di bilancio conformi ai principi contabili disciplinati dal D.Lgs. n. 118 del 2011.

I documenti riapprovati dal Consiglio comunale del Comune di Valgioie, infatti, continuano a presentare seri profili di inattendibilità, in violazione del principio di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, precludendo a questa Sezione la possibilità di svolgere l'analisi delle reali condizioni economiche e finanziarie in cui versa l'Ente, in ordine alle quali non si

dispone ancora di strumenti idonei a svolgere un'adeguata attività di controllo ed a formulare le conseguenti valutazioni.

Sebbene il Consiglio comunale abbia approvato dei risultati di amministrazione dai quali non sembrerebbero emergere squilibri di bilancio, la Sezione, per formulare le proprie valutazioni sulle effettive condizioni economico-finanziarie in cui versa l'Ente, non può certo basarsi su tali documenti, caratterizzati da un elevato grado di inattendibilità.

Tale condizione può esporre il Comune di Valgioie all'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, a mente del quale l'accertamento da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, fra l'altro, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, può portare, nelle modalità indicate da tale articolo, anche alla preclusione dell'attuazione di programmi di spesa.

Ai fini dell'applicazione di tali norme, ad ogni modo, la Sezione deve tener conto di quanto affermato dalle Sezioni Riunite in speciale composizione secondo cui l'adozione delle misure previste dall'art. 148 bis del TUEL possono trovare applicazione previa attualizzazione della situazione economico-finanziaria in cui versa l'ente interessato.

Nello specifico, tale Consesso, con sentenza n.18/2020/DELC, ha affermato che *"[t]ale attualizzazione è da ritenersi necessaria, come già evidenziato dalla giurisprudenza di queste SS.RR in speciale composizione, da ultimo con la sentenza n.4/2020/EL, nella quale è stato affermato che, "essendo il bilancio «un ciclo, che si articola nella continuità delle scritture, dei rendiconti e dei loro effetti sulla programmazione», nel procedimento di controllo di legittimità-regolarità delle Sezioni regionali, [...] non si deve tener conto in maniera statica del mero ripristino della legalità, ma occorre valutare anche i fatti di gestione sopravvenuti e lo ius superveniens, atteso il carattere dinamico della gestione". Pertanto, "quando si richiede l'adozione di provvedimenti correttivi in base all'art. 148-bis Tuel, le valutazioni delle Sezioni regionali debbono essere fatte con riferimento all'attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale. Solo dopo aver valutato, sulla base della reale situazione finanziaria dell'ente, che le criticità riscontrate sono ancora attuali e devono essere rimosse, ha senso la richiesta di provvedimenti volti a ripristinare gli equilibri di bilancio ed eventualmente disporre il blocco della spesa in caso di loro omessa adozione o di valutazione negativa"*.

Sul punto, le stesse Sezioni riunite in speciale composizione hanno evidenziato che tale tesi *"è coerente con la giurisprudenza costituzionale, che ha evidenziato come i controlli affidati alla magistratura contabile in materia di bilanci e rendiconti degli enti locali ai sensi degli articoli 148-bis e seguenti del Tuel sono "controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio" (Corte cost 60/2013), che si svolgono "su documenti di carattere complessivo e necessario, e con cadenza annuale, poiché i bilanci ed*

i rendiconti sui quali si esercita hanno, per l'appunto, una cadenza annuale" (Corte Cost n. 179 del 2007) e che "i principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziale fissati nell'art. 81, quarto comma, Cost. si realizzano attraverso due regole, una statica (che consiste nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa) e l'altra dinamica (che non consente superare in corso di esercizio gli stanziamenti autorizzati dal bilancio preventivo) ... La loro combinazione protegge l'equilibrio tendenziale in corso di esercizio a condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti" (Corte cost. 70/2012)".

Da ciò, sempre secondo tale Consesso, *"consegue che l'art 148-bis Tuel, mirando a tutelare "anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti" presuppone l'aggiornamento dei saldi all'ultima data utile, per verificare l'impatto sulla gestione in corso, atteso che l'equilibrio consiste nella "continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche" (Corte cost. 250/2013), e che il "blocco della spesa" da esso previsto nel caso di mancata o insufficiente adozione delle necessarie misure correttive, incidendo sulle autorizzazioni alla spesa disposte dal bilancio di previsione, ha una funzione protettiva del bene pubblico bilancio e del suo equilibrio".*

Per quanto in precedenza ampiamente esposto, l'attualizzazione della situazione economico-finanziaria del Comune di Valgioie, già in fase istruttoria, non è stata possibile in ragione del tempo impiegato dall'Ente nel condurre il processo di risanamento contabile disposto dalla Sezione con la deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE, peraltro con risultati ancora inattendibili per cui, allo stato, l'Ente ha comunicato di dover riapprovare nuovamente i rendiconti degli anni 2017 e 2018 (verosimilmente in data 10 maggio 2021), per poi procedere alla riapprovazione del rendiconto dell'anno 2019, deliberato solo in via provvisoria in data 14 luglio 2020.

Dovrà poi seguire l'approvazione del rendiconto dell'anno 2020 entro il termine del 31 maggio 2021.

Per inciso, l'Ente ha affermato che anche per l'anno 2019 è in corso l'operazione di regolarizzazione della cassa per cui solo in data 15 febbraio 2021 avrebbe ricevuto da SIOPE *"l'autorizzazione alla riapertura dei conti di rendiconto 2019 onde poter riallineare i provvisori ancora aperti alla loro regolarizzazione da parte della tesoreria, che inspiegabilmente erano rimasti senza la dovuta regolarizzazione".*

Tale criticità sembra riguardare anche la gestione dell'anno 2020 e dell'anno 2021 (1° trimestre) dal momento, dalla consultazione di SIOPE, per tali esercizi, al di là della valorizzazione delle partite di giro e delle operazioni per conto terzi, sul fronte degli incassi risulta valorizzata unicamente la voce delle *entrate da regolarizzare* per l'importo di euro 674.343,73 per il 2020 e di euro 77.582,52 per il 1° trimestre del 2021.

A fronte di tale preoccupante scenario, la Sezione ritiene che l'Ente debba tempestivamente portare a termine il processo di risanamento della propria gestione economico-finanziaria regolarizzando i documenti che ancora oggi presentano gravi incongruenze e pervenendo nei termini di legge all'approvazione del rendiconto dell'anno 2020 da redigere nel rispetto del principio di continuità dei bilanci e osservando i principi contabili disciplinati dal D.Lgs. n. 118 del 2011, sulla base di una corretta gestione della cassa, di una rigorosa verifica dei residui attivi e passivi e di una scrupolosa determinazione dei fondi da accantonare, vincolare e destinare agli investimenti (ove presenti). In particolare, corre l'obbligo di rammentare che fra i fondi accantonati devono essere rilevati, in applicazione dei principi contabili disciplinati dal D.Lgs. n. 118 del 2011, gli accantonamenti relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità, all'indennità di fine mandato e agli oneri contrattuali e, sussistendone i presupposti, al contenzioso, alle perdite delle società e organismi partecipati e alle altre passività potenziali probabili.

Al contempo, la Sezione raccomanda di dare compiuta attuazione anche alle richiamate norme riguardanti la gestione dei diversi fondi ricevuti per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché di presentare la relativa certificazione nei termini di legge al fine di non incorrere nelle sanzioni previste in caso di ritardo.

Analoga attenzione viene raccomandata per l'attuazione delle norme in materia di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali in relazione ai quali, a decorrere dall'anno 2021, operano le norme in materia di fondo di garanzia dei debiti commerciali contenute nella legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni.

A tal fine è necessario che l'Ente adotti ogni misura organizzativa idonea a superare il persistente stato di confusione in cui versa la propria struttura per la parte dedicata alla tenuta della contabilità ed alla redazione dei documenti di bilancio, dotandosi degli strumenti necessari per la redazione di documenti contabilmente corretti e rispondenti ai richiamati principi contabili al fine di sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale documenti che costituiscano una veritiera e corretta rappresentazione delle proprie condizioni economiche-finanziarie.

Al contempo, permane l'esigenza di regolarizzare gli inserimenti nella BDAP e di inviare al Ministero dell'Interno le certificazioni per cui vi è tuttora inadempienza, con il conseguente sblocco di importanti risorse finanziarie, la cui mancata percezione costituisce un grave nocumento per la gestione dell'Ente, oltre che generare sofferenze di liquidità per le quali, almeno per gli anni 2017 e 2018, l'Ente ha dovuto fare ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sostenendo i relativi oneri.

Per tale attività l'Organo di revisione dovrà fornire ogni necessario e adeguato supporto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL.

Di tale attività si dovrà dare tempestiva comunicazione alla Sezione, dando concreta evidenza dell'avvenuto risanamento della gestione contabile dell'Ente, nonché dell'approvazione di tutti i menzionati documenti di bilancio nel rispetto dei richiamati principi contabili e ripristinandone la continuità, su cui l'Organo di revisione dovrà svolgere un'adeguata attività di revisione. Documenti di bilancio che dovranno dare veritiera e corretta rappresentazione della situazione economico-finanziaria in cui ora versa l'Ente per le conseguenti valutazioni di questa Sezione, ad oggi precluse per la persistente inattendibilità dei documenti prodotti dall'Ente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva:

ACCERTA

la non corretta attuazione delle disposizioni impartite dalla Sezione con la deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE per i seguenti profili:

- persistente inattendibilità dei rendiconti degli anni 2017 e 2018 riapprovati dall'Ente in violazione del principio di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, per la presenza di gravi e diffuse incongruenze contabili che comportano una squadratura strutturale dei dati, per cui continua a persistere uno stato di diffusa confusione non ancora superato dall'Ente;
- mancata compilazione di tutti i prospetti di rendiconto previsti dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118 del 2011 ed utilizzo di prospetti non conformi;
- superficiale compilazione della relazione sulla gestione prevista dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- mancata dimostrazione della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- mancato completamento degli inserimenti dei prospetti contabili e dei relativi allegati nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche previa effettuazione delle dovute rettifiche per i dati già presenti in esito alle verifiche contabili che si sarebbero dovute svolgere;
- mancato invio al Ministero dell'Interno delle certificazioni previste dall'allora vigente art. 161 del T.U.E.L. per i documenti di bilancio per cui l'Ente è ancora inadempiente;
- mancata redazione da parte dell'Organo di revisione della relazione particolareggiata riguardante le attività di verifica complessivamente svolte in esecuzione della deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE;

- l'alterazione del principio di continuità dei bilanci per il consistente ritardo accumulato nella riapprovazione dei rendiconti degli anni 2017 e 2018, peraltro ancora inattendibili, e per la prolungata approvazione solo in via provvisoria del rendiconto dell'anno 2019, a discapito dei successivi documenti di bilancio, sia previsionali che di rendiconto;
- per il rendiconto dell'anno 2017, l'errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria, impropriamente allocata tra le partite di giro;
- la violazione degli obblighi di pubblicazione dei documenti di bilancio sul sito Internet istituzionale previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dall'art. 227, comma 6 bis, del TUEL,

DISPONE

che l'Ente, entro sessanta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, provveda a produrre una particolareggiata relazione che dia conto:

- delle misure organizzative adottate per superare il persistente stato di confusione in cui versa la propria struttura per la parte dedicata alla tenuta della contabilità ed alla redazione dei documenti di bilancio al fine di ripristinare la regolarità amministrativa e contabile nella gestione economico-finanziaria;
- previo invio dei relativi documenti, della riapprovazione dei rendiconti degli anni 2017-2018-2019 (quest'ultimo approvato solo in via provvisoria) e dell'approvazione, nei termini di legge, del rendiconto dell'anno 2020;
- per i rendiconti e i bilanci indicati in deliberazione, che sia completato l'inserimento dei prospetti contabili e dei relativi allegati nella banca dati delle pubbliche amministrazioni effettuando le dovute rettifiche per i dati già presenti in esito alle predette verifiche;
- ad inviare al Ministero dell'Interno le certificazioni previste dall'allora vigente art. 161 del T.U.E.L. per i documenti di bilancio per cui è ancora inadempiente indicando i dati corretti di rendiconto,

DISPONE ALTRESÌ

che l'Organo di revisione:

- invii alla Sezione, entro sessanta giorni dalla ricezione della presente deliberazione, una relazione particolareggiata che dia conto dell'attività effettuata per la verifica dell'attendibilità della contabilità e delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui in termini di rispetto dei principi contabili sanciti dal D.Lgs. n. 118 del 2011;
- svolga una attenta e adeguata vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità.

SI RISERVA

ogni ulteriore attività di verifica e controllo in esito all'esame dei documenti e delle relazioni che verranno inviati dall'Ente e dall'Organo di revisione in esecuzione della presente deliberazione.

Dispone, infine, che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Valgioie (TO) affinché adottino tutte le misure di rispettiva competenza in ordine alla situazione descritta.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2021, svoltasi in videoconferenza con collegamento da remoto.

Il Relatore

F.to Dott. Marco Mormando

Il Presidente

F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il **11 maggio 2021**

Il Funzionario Preposto

F.to Nicola Mendoza